

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 682 del 19 maggio 2026

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	Pag.	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	44
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	54
FINANZE (VI)	»	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	110
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	111

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+Europa: Misto-+Europa.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	124
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	125

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'avv. Ranieri Razzante, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 385)	3
--	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente della VI Commissione, Stefano CANDIANI.

Audizione informale dell'avv. Ranieri Razzante, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15

della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 385).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (Seguito dell'esame e rinvio)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 12.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 aprile scorso si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Riccardo ZUCCONI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'al-

tro relatore per l'VIII Commissione, deputato Zinzi, nonché dei relatori per la X Commissione, deputati Cavo e Squeri, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 1.1, Ilaria Fontana 1.2, sugli identici emendamenti Bonelli 1.3 e Cappelletti 1.4, sugli emendamenti L'Abbate 1.5 e 1.8; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Iaia 1.9, Barabotti 1.10 e Battistoni 1.11; esprime parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 1.12, Pandolfo 1.13, Ghirra 1.14, Cappelletti 1.15, Ferrara 1.16 e 1.17, Benzoni 1.18, Ferrara 1.19, sugli identici emendamenti Ferrara 1.20 e Benzoni 1.21, sugli emendamenti Bonelli 1.22, Simiani 1.23, L'Abbate 1.24, Cappelletti 1.25; propone l'accantonamento degli emendamenti Alessandro Colucci 1.26, Ferrara 1.27 e Davide Bergamini 1.28; esprime parere contrario sull'emendamento Simiani 1.29; propone l'accantonamento dell'emendamento Pierro 1.30; esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 1.31, Di Sanzo 1.32; propone l'accantonamento degli emendamenti Ilaria Fontana 1.33 e Ferrara 1.34; esprime parere contrario sull'emendamento Simiani 1.35; invita al ritiro dell'emendamento Comba 1.36, esprimendo altrimenti parere contrario; propone l'accantonamento dell'emendamento Mazzetti 1.37, nonché degli identici emendamenti

Gusmeroli 1.38 e Magi 1.39; esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 1.42 e 1.43; propone l'accantonamento dell'emendamento Comba 1.69; esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 1.45, sugli identici emendamenti Ferrara 1.46 e Bonelli 1.47, sugli emendamenti Di Sanzo 1.48, Cappelletti 1.49, Ferrara 1.50, sugli identici emendamenti Ferrara 1.51 e Bonelli 1.52, sugli emendamenti Ferrara 1.53 e 1.54, sugli identici emendamenti Bonelli 1.55 e Di Sanzo 1.56, sugli emendamenti Cappelletti 1.57, Bonelli 1.58, Ilaria Fontana 1.60, Di Sanzo 1.61, Ilaria Fontana 1.62, Ghirra 1.63, Ferrara 1.64 e 1.65; invita al ritiro degli identici emendamenti Barabotti 1.66 e Morfino 1.67, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Ferrara 1.68.

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Iaia 1.9, Barabotti 1.10 e Battistoni 1.11, degli emendamenti Alessandro Colucci 1.26, Ferrara 1.27, Davide Bergamini 1.28, Pierro 1.30, Ilaria Fontana 1.33, Ferrara 1.34, Mazzetti 1.37, degli identici emendamenti Gusmeroli 1.38 e Magi 1.39, nonché dell'emendamento Comba 1.69.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede in via preliminare la verifica del numero legale. Rileva quindi, con riguardo al provvedimento in esame, che non sono state preventivamente chiarite le modalità di organizzazione dei lavori delle Commissioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, per le deliberazioni in sede referente il numero legale è pari ad un quarto dei componenti la Commissione, constata, apprezzate le circostanze, che le Commissioni risultano essere in numero legale.

Fa quindi presente che la riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappre-

sentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite svoltasi la scorsa settimana, ha definito un'organizzazione dei lavori che tiene conto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dal 26 maggio prossimo. Ricorda, inoltre, che una nuova riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, è prevista al termine della seduta.

Non essendovi obiezioni, sospende comunque la seduta al fine di consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta.

La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 12.20.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, a seguito della richiesta del deputato Pandolfo, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte, altresì, che l'emendamento Barabotti 1.66 è stato ritirato.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.1, di cui è cofirmataria, ne illustra la finalità, volta alla soppressione di tutti gli articoli del provvedimento. Al riguardo, esprime una netta contrarietà rispetto all'impianto della delega conferita al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Osserva che, pur essendo il riferimento alla sostenibilità presente nella tassonomia europea, tale qualificazione non corrisponde, a suo avviso, al concetto di sostenibilità comunemente inteso sul piano ambientale.

Rileva infatti che i reattori modulari di piccola taglia (SMR) non sarebbero disponibili in tempi ravvicinati, continuerebbero a produrre scorie e potrebbero essere valutati nella loro concreta diffusione solo in un orizzonte temporale di lungo periodo. Rammenta, inoltre, che non risultano ancora concluse le procedure di *decommis-*

sioning degli impianti chiusi a seguito del referendum del 1987 e che non è stato ancora individuato il sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. In tale quadro, richiama anche l'esito del referendum del 2011, nonché la sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale, ritenendo che non siano intervenuti mutamenti del quadro politico o della situazione di fatto tali da giustificare la riproposizione di norme sostanzialmente riconducibili a una disciplina già abrogata dal corpo elettorale.

Sottolinea, altresì, che permangono rilevanti profili critici anche sotto il versante economico, richiamando le indicazioni fornite da Ansaldo circa gli elevati costi di progettazione dei reattori modulari di piccola taglia, ai quali si aggiungerebbero i costi di realizzazione e di installazione. Reputa, pertanto, del tutto insufficiente lo stanziamento previsto dal provvedimento, anche solo ai fini dell'avvio concreto del percorso delineato. Ritiene inoltre fuorviante collegare il ricorso all'energia nucleare alla riduzione del costo delle bollette o al rafforzamento dell'autonomia energetica del Paese, considerato che la realizzazione degli impianti richiederebbe tempi e investimenti pluridecennali e che l'Italia non dispone di giacimenti di uranio, con il rischio di sostituire la dipendenza da combustibili fossili con un'altra.

Nel ribadire la contrarietà al provvedimento da parte del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, reputa opportuno continuare a investire nella ricerca, anche valutando in futuro l'eventuale impiego della fusione nucleare, qualora essa divenga concretamente praticabile. Segnala, peraltro, come il numero delle proposte emendative presentate – anche da parte di deputati dei gruppi di maggioranza – evidenzia l'assenza di una posizione pienamente unitaria sul provvedimento anche all'interno dello stesso Esecutivo. Reputa pertanto necessario che l'esame delle proposte emendative possa svolgersi con la dovuta ampiezza istruttoria e invita la presidenza a valutare attentamente l'organizzazione del seguito dell'*iter*, ritenendo non congrui – per un provvedimento di tale rilevanza e delicatezza – i

tempi previsti per l'avvio dell'esame in Assemblea.

Nel preannunciare, infine, la presentazione di una questione pregiudiziale in Assemblea alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale, invita a sospendere l'esame del provvedimento, al fine di consentire una riflessione più approfondita sulla strategia energetica del Paese.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 1.1, precisa che la posizione del Movimento 5 Stelle non è improntata a una ideologica contrarietà al nucleare, fondandosi invece sul principio di neutralità tecnologica, che, sulla scorta dei dati scientifici e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale, consiste nel valutare quali fonti di energia inserire nel *mix* energetico nazionale. Sottolinea, a tal proposito, come tale valutazione non possa prescindere da una ponderazione comparativa dei costi e della sostenibilità economica delle diverse opzioni percorribili sul piano energetico.

Passando al merito del provvedimento, ribadisce la sua contrarietà all'iniziativa della maggioranza e del Governo, definendo il disegno di legge in esame un raggio nei confronti dei cittadini. Rileva infatti come nel testo del provvedimento non venga specificata la tipologia di tecnologia che si intende impiegare per il cosiddetto nucleare sostenibile, né in cosa consistano gli elementi di novità della stessa. Sottolinea come tale indeterminatezza appaia ancor più grave considerando che il corpo elettorale si è già espresso chiaramente sul tema con i referendum del 1987 e del 2011.

Evidenzia, inoltre, come studi di settore, tra cui quelli condotti dalla Banca d'Italia, dimostrino che il ricorso al nucleare non avrebbe un impatto significativo sulla riduzione dei costi energetici. Sostiene, al contrario, che tale scelta potrebbe persino comportare rincari delle tariffe, aggravando ulteriormente il processo di deindustrializzazione del Paese. Rileva, infine, come tale tecnologia non garantisca una reale efficienza economica, né un effettivo ab-

battimento dei costi per l'utenza, risultando di fatto priva di redditività, come comprovato dalla sostanziale assenza di investimenti da parte dei capitali privati.

Ricorda, inoltre, come la tecnologia nucleare non possa definirsi sostenibile a causa della problematica, ormai cronica, relativa alla gestione delle scorie radioattive. Evidenzia, a tal riguardo, che la tassonomia europea non include indistintamente il nucleare tra le fonti energetiche sostenibili, subordinando tale riconoscimento alla condizione che la produzione di energia da fonte nucleare sia accompagnata da una gestione sostenibile delle scorie.

Osserva, altresì, che l'adozione della tecnologia nucleare non garantirebbe una maggiore autonomia energetica. A tale proposito, ricorda che l'Europa non dispone di sufficienti capacità di arricchimento dell'uranio e che, di conseguenza, anche paesi come la Francia sono costretti a importare materiale fissile dalla Russia. Evidenzia, infatti, come l'Unione europea non abbia esteso le sanzioni alle importazioni di combustibile nucleare russo, a testimonianza di una dipendenza strategica ancora irrisolta.

Sottolinea quindi che il modello cui l'Italia dovrebbe tendere è rappresentato dalla Spagna, dove il nucleare, pur incidendo attualmente per il 20 per cento nel mix energetico, è oggetto di un piano di dismissione che prevede la chiusura di ulteriori centrali entro il 2035. Rileva come tale scelta derivi dalla consapevolezza che l'energia nucleare non garantisce benefici sufficienti sul fronte dei costi, a differenza degli investimenti nelle fonti rinnovabili che hanno permesso alla Spagna di abbattere del 50 per cento i prezzi dell'energia, mentre in Italia l'alto costo delle bollette continua ad alimentare gravi crisi industriali.

Evidenzia come il prezzo dell'energia in Italia rappresenti un fattore di criticità per comparti strategici quali l'*automotive*, la ceramica e la produzione di elettrodomestici, richiamando a titolo di esempio la difficile situazione della società Electrolux. A tale riguardo, osserva come il Ministro Urso abbia prospettato nel 2024 il raggiungimento di una produzione annua di un

milione di autovetture, laddove i dati effettivi evidenziano una significativa flessione delle unità prodotte, imputabile proprio all'incidenza dei costi energetici, in netto contrasto con i volumi produttivi molto più consistenti registrati in Spagna. Conclude sottolineando che l'elevato costo dell'energia acuisce la perdita di competitività del Paese rispetto ai partner europei, ostacolando la capacità di attrarre nuovi investimenti dalle multinazionali del settore.

Evidenzia, inoltre, come la maggioranza e il Governo sostengano l'impossibilità di soddisfare l'intero fabbisogno energetico nazionale esclusivamente tramite le fonti rinnovabili (FER). In senso contrario, ricorda che la Germania ha presentato un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che fissa l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2024, nonostante la complessità del suo sistema industriale.

Richiama altresì l'esistenza di autorevoli studi nazionali, tra cui quelli condotti dall'Università La Sapienza, i quali confermano che il raggiungimento di una produzione energetica basata totalmente sulle rinnovabili, con una contestuale riduzione dei costi, rappresenti un obiettivo concreto e realizzabile.

Ricorda, inoltre, che l'avvio di un programma nucleare in Italia richiederebbe tempi estremamente lunghi, incompatibili con l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO₂ entro il 2050. Osserva come la costruzione di una centrale comporti un ammortamento dei costi eccessivamente dilatato nel tempo, evidenziando come tali costi tendano anche a lievitare sensibilmente in corso d'opera. Rileva che l'investimento inizierebbe a produrre vantaggi concreti solo dopo cinquant'anni, sollevando forti perplessità sulla reale disponibilità di uranio per quella data, in considerazione del previsto raddoppio delle centrali a livello globale.

Sul problema delle scorie, evidenzia inoltre come il Governo non abbia ancora individuato i siti idonei per la realizzazione del Deposito nazionale di scorie radioattive, ricordando che i rifiuti radioattivi ita-

liani sono tuttora stoccati nel Regno Unito e in Francia.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte il deputato Cappelletti che il suo intervento si protrae da diciassette minuti. Fa presente che altri colleghi intendono intervenire e ricorda come sia necessario consentire loro di disporre del tempo sufficiente per formulare le proprie considerazioni.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) conclude osservando che non sia in corso alcun « rinascimento » del nucleare a livello globale e dichiara di non comprendere le ragioni della scelta del Governo e della maggioranza, a fronte di un fabbisogno energetico mondiale soddisfatto dal nucleare in costante calo e attestatosi ormai al 9 per cento. Evidenzia, infine, che trattandosi di un disegno di legge delega, il quale limita la possibilità del Parlamento di incidere sui successivi decreti legislativi di attuazione, sia auspicabile che alle opposizioni venga garantito il tempo necessario per contribuire alla discussione e svolgere compiutamente i propri interventi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pizzimenti 2.51 e 2.54, Andreuzza 2.69, Pizzimenti 2.71, Barabotti 2.225 e Andreuzza 2.249 sono stati ritirati.

Luigi MARATTIN (MISTO), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.1, preannuncia il suo voto favorevole al disegno di legge in esame, pur giudicandolo un'iniziativa eccessivamente timida. Ricorda, a tale riguardo, di aver presentato emendamenti volti a circoscrivere l'ampia discrezionalità attribuita al Governo nell'esercizio della delega e nella successiva adozione dei decreti legislativi attuativi.

Quanto al merito del provvedimento, evidenzia che le obiezioni formulate dai deputati di opposizione si concentrano esclusivamente sulla dimensione economica, trascurando la valenza ambientale e la capacità del nucleare di mitigare la vulnerabilità del Paese agli shock esterni. Rileva, tra

l'altro, come non esistano studi in grado di dimostrare univocamente che l'impiego del nucleare comporti un aumento dei costi dell'energia.

Sotto il profilo ambientale, ricorda che la tassonomia europea riconosce come la produzione di energia nucleare consenta un sostanziale abbattimento delle emissioni di CO₂ e osserva, in particolare, che un *mix* energetico composto per il 60-65 per cento da fonti rinnovabili e per la restante parte da energia nucleare rappresenterebbe una soluzione pienamente sostenibile e in grado di ridurre stabilmente i prezzi dell'energia.

Relativamente alla sicurezza strategica, sottolinea che il ricorso al nucleare costituisce una priorità indifferibile a fronte delle ripercussioni negative subite dall'Italia a causa di crisi geopolitiche in aree sensibili, quali la Russia o lo Stretto di Hormuz. Evidenzia che tale tecnologia permetterebbe di affrancarsi dalle importazioni da paesi instabili, potendo contare sull'approvvigionamento di uranio da partner geopoliticamente solidi, come l'Australia, e sulla possibilità di stoccare il combustibile per tempi molto più lunghi rispetto al gas.

Quanto al problema delle scorie, osserva che il nucleare è già ampiamente utilizzato a livello nazionale in campo medico e che l'Italia, pertanto, produce quotidianamente rifiuti radioattivi. Evidenzia che una criticità reale emersa anche in Italia risiede nel fenomeno cosiddetto « NIMBY » (*Not In My Back Yard*), sottolineando, tuttavia, come tale resistenza territoriale sia alimentata da strumentalizzazioni di stampo populista.

Evidenzia, inoltre, come le forze politiche contrarie al nucleare non offrano alcuna alternativa percorribile, osservando che nessun Paese in Europa è ancora riuscito a soddisfare l'intero fabbisogno energetico nazionale esclusivamente tramite fonti rinnovabili. Rileva che la Germania non possa costituire un modello per chi sostiene posizioni ambientaliste, dal momento che la scelta di dismettere le centrali nucleari ha comportato la riattivazione di impianti a carbone, caratterizzati da un'impronta di

CO₂ significativamente più elevata. Ricorda, infine, che la Spagna ha soltanto annunciato la volontà di chiudere alcuni siti, sottolineando la necessità di attendere l'effettiva attuazione di tali provvedimenti per valutarne la reale sostenibilità.

In conclusione, evidenzia come le riserve espresse da alcuni gruppi di opposizione circa le tempistiche di realizzazione delle infrastrutture nucleari non possano essere accolte. Pur riconoscendo che i tempi di costruzione non siano immediati, richiama l'esistenza di modelli virtuosi cui l'Italia potrebbe tendere, citando l'esempio della Corea del Sud dove la realizzazione di una centrale avviene in circa sette anni. Osserva, in ogni caso, che assecondare tali valutazioni equivarrebbe a rinunciare a priori a qualsiasi iniziativa di ampio respiro, ricordando che l'azione politica non debba farsi condizionare da contingenze di breve periodo o da scadenze elettorali, ma debba al contrario dotarsi di un orizzonte più ampio e lungimirante, volto a tutelare gli interessi delle future generazioni.

Patty L'ABBATE (M5S), associandosi alle valutazioni precedentemente espresse dai deputati Cappelletti e Ghirra, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 1.1. di cui condivide il contenuto per diverse ragioni.

Richiama preliminarmente l'esigenza di tenere conto con serietà delle risultanze emerse nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni riunite. Osserva, in particolare, come il contributo di autorevoli esponenti del mondo scientifico e accademico imponga un approccio fondato sui dati e non su valutazioni meramente ideologiche.

Rileva, in primo luogo, che il tema dell'approvvigionamento dell'uranio costituisce un profilo decisivo ai fini della valutazione del provvedimento. Fa presente, al riguardo, che nel 2024 una quota significativa della produzione mondiale di uranio risulta concentrata in pochi Paesi, tra cui Canada e Kazakistan. Evidenzia pertanto come non possa parlarsi seriamente di indipendenza energetica nazionale dal momento in cui l'Italia, non disponendo di uranio nel proprio territorio, si trova co-

munque costretta ad approvvigionarsi all'estero. Sottolinea, in tale prospettiva, che le criticità geopolitiche precedentemente richiamate con riferimento alla dipendenza da combustibili fossili importati dovrebbero essere valutate con la medesima attenzione anche rispetto all'uranio. Osserva infatti che l'eventuale scelta di ricorso all'energia nucleare non eliminerebbe la dipendenza dall'estero, ma rischierebbe soltanto di trasferirla su un'altra filiera, esponendo il Paese a ulteriori vincoli internazionali e a costi destinati a oscillare nel tempo in ragione dell'instabilità del contesto geopolitico.

Ritiene inoltre che la sostenibilità del nucleare non possa essere valutata limitandosi alla sola fase di produzione dell'energia, ma debba tenere conto dell'intero ciclo di vita della filiera. Fa presente, in particolare, che il trasporto dell'uranio dai Paesi produttori fino all'Italia comporterebbe emissioni indirette di CO₂, che dovrebbero essere considerate in termini di impatto ambientale. Considera pertanto improprio qualificare il nucleare come energia pienamente sostenibile, tanto più in assenza di una disponibilità nazionale della materia prima. Richiama poi l'attenzione sulle fasi di conversione e arricchimento dell'uranio, osservando che esse non possono essere ignorate nel dibattito. Sottolinea come tali attività siano concentrate in un numero ristretto di operatori a livello globale e come ciò determini il rischio di legare il Paese, sin dall'origine della filiera, a soggetti esteri e a dinamiche internazionali non controllabili. Ritiene quindi fuorviante rappresentare il nucleare come una soluzione capace di garantire autonomia strategica all'Italia.

Evidenzia, conseguentemente, che l'obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di assicurare a cittadini e imprese energia a basso costo, contrastando la povertà energetica attraverso soluzioni realmente percorribili. In tale quadro richiama le comunità energetiche rinnovabili, che il suo Gruppo sostiene da tempo e che – a suo avviso – continuano a essere ostacolate dalla mancata semplificazione delle procedure e dall'insufficiente sostegno operativo

da parte dello Stato. Si sofferma quindi sul principio della neutralità tecnologica, osservando come il provvedimento in esame sembri invece orientato a concentrare ingenti risorse pubbliche sulla ricerca in materia nucleare. Ritiene che, qualora si intenda investire nella ricerca, essa debba essere estesa in modo equilibrato anche alle fonti rinnovabili, valorizzando le specificità del territorio italiano, quali il sole, il vento, la conformazione peninsulare e il potenziale connesso al moto ondoso. Richiama, al riguardo, l'esperienza di altri Paesi, tra cui Portogallo, Spagna e Brasile, che hanno scelto di puntare con decisione sulle energie rinnovabili attraverso strumenti normativi mirati.

Contesta poi le tempistiche prospettate per lo sviluppo del nucleare, rilevando che non si tratta di valutazioni formulate dall'opposizione in modo pretestuoso, ma di elementi emersi dalle audizioni di soggetti dotati di riconosciuta competenza scientifica e tecnica. Osserva che non è realistico parlare di dieci anni per la realizzazione di nuove soluzioni nucleari, soprattutto con riferimento agli SMR e ai reattori di nuova generazione, che risultano ancora in una fase di ricerca e non costituiscono, allo stato, una risposta concreta e disponibile per il sistema produttivo italiano. Ritiene pertanto che destinare risorse pubbliche consistenti a tecnologie che potrebbero produrre effetti solo in un orizzonte temporale molto lungo rischi di tradursi in un ulteriore onere per cittadini e imprese. Sottolinea infatti che le risorse pubbliche derivano dalle tasse dei cittadini e che il costo di tali scelte potrebbe riflettersi anche sulle bollette, senza offrire nel breve e medio periodo una soluzione effettiva al caro energia e alle esigenze delle imprese energivore.

Richiama inoltre le criticità ambientali connesse all'utilizzo dell'acqua negli impianti nucleari. Osserva che, in un contesto segnato dalla siccità e dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, la gestione della risorsa idrica rappresenta un tema centrale. Evidenzia quindi la necessità di valutare con attenzione l'impronta idrica del nucleare, comparandola con quella di tecnologie rinnovabili come l'eolico e il

fotovoltaico, che non presentano analoghi fabbisogni idrici.

Da ultimo, esprime forte perplessità per l'ampiezza della delega conferita al Governo e per il ruolo marginale attribuito al Parlamento. Ritiene che una scelta di tale portata, destinata a incidere profondamente sulla politica energetica nazionale, non possa essere sottratta a un pieno confronto parlamentare. Osserva che, in assenza di un contributo reale da parte delle Camere, il Governo dovrebbe assumersi integralmente la responsabilità politica delle conseguenze che potranno derivare da tale impostazione. Conclude ribadendo che la contrarietà del suo Gruppo non nasce da una volontà pregiudiziale di opposizione, ma dalla preoccupazione di evitare ulteriori danni a cittadini e imprese. Sottolinea che il rilancio della strategia nucleare, come previsto nel provvedimento, non appare idoneo a garantire né indipendenza energetica, né la riduzione delle bollette, né benefici ambientali effettivi. Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce pertanto come non possa parlarsi allo stato, in termini corretti, di nucleare sostenibile.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore per la X Commissione*, precisa preliminarmente di non intervenire con l'ambizione di convincere i deputati dei gruppi di opposizione finora intervenuti, i quali, ad eccezione del deputato Marattin, esprimono, a suo avviso, una posizione pregiudizialmente contraria nei confronti del ricorso all'energia nucleare, ma di voler evidenziare le ragioni per le quali la maggioranza sostiene convintamente l'iniziativa legislativa. Rileva, in particolare, che l'emendamento in esame – soppressivo di tutti gli articoli del provvedimento – assume un valore « iconico », poiché mira a sopprimere integralmente un progetto di legge invece importante e coerente che si basa su una più ampia visione di politica energetica. Sottolinea quindi l'esigenza di chiarire le ragioni di fondo che sorreggono il provvedimento, anche relativamente ai temi dell'ambiente, della sostenibilità e della transizione energetica.

Osserva che il quadro delle sfide energetiche è oggi più complesso rispetto al passato. Fa presente, infatti, che se in pre-

cedenza il dibattito ruotava essenzialmente attorno alla sicurezza energetica e ai costi, oggi il Paese è chiamato a misurarsi con un vero e proprio trilemma, costituito da sicurezza degli approvvigionamenti, contenimento dei costi e decarbonizzazione. Ritiene che l'unico modo realistico per rispondere contemporaneamente a tali esigenze sia quello di costruire un *mix* energetico ampio, equilibrato e tecnologicamente plurale. Evidenzia, al riguardo, che l'Italia sconta una dipendenza storica molto elevata dalle fonti fossili, che non può essere imputata all'attuale Governo ma deriva da scelte e condizioni maturate nel corso degli ultimi decenni. Sottolinea come tale dipendenza renda necessario un intervento strutturale, volto a emancipare il Paese da una situazione di vulnerabilità energetica che incide tanto sulla sicurezza nazionale quanto sulla competitività del sistema produttivo.

Richiama quindi il confronto con altri Paesi, osservando tuttavia che tali paragoni devono essere svolti tenendo conto delle specifiche condizioni geografiche, territoriali e produttive di ciascuno. Fa presente, ad esempio, che il Brasile dispone di un *mix* elettrico particolarmente favorevole, caratterizzato da una quota molto significativa di fonti rinnovabili, in larga parte riconducibile all'idroelettrico. Osserva che anche in Europa esistono realtà, come la Norvegia, che possono contare su condizioni naturali molto diverse da quelle italiane. Rileva, in tale prospettiva, che l'Italia ha certamente un potenziale rilevante sul fronte delle rinnovabili, ma non illimitato. Si sofferma poi sul caso della Spagna, osservando che esso viene spesso richiamato come modello di sviluppo delle rinnovabili, ma in modo non sempre completo. Fa presente, infatti, che la Spagna dispone anche di energia nucleare nel proprio *mix* e che non risultano scelte politiche già assunte orientate a eliminare nell'immediato tale componente. Evidenzia inoltre che la Spagna presenta condizioni territoriali molto diverse da quelle italiane, avendo una superficie più ampia e una popolazione inferiore, fattori che agevolano l'installazione di impianti fotovoltaici su larga

scala. Richiama altresì il caso della Germania, osservando che l'uscita dal nucleare ha prodotto conseguenze problematiche sul piano energetico.

Rileva, in particolare, che la Germania è passata da una condizione di esportatore di energia a una situazione di maggiore dipendenza dall'importazione, accompagnata anche da un ritorno all'utilizzo del carbone. Ritiene che tale esperienza dimostri i rischi di scelte energetiche non sufficientemente equilibrate rispetto agli obiettivi di sicurezza, costo e decarbonizzazione. Rivendica quindi l'azione del Governo sul fronte delle rinnovabili, respingendo l'accusa secondo cui l'Esecutivo sarebbe disattento a tale settore. Sottolinea, al contrario, che negli ultimi due anni si è registrato un significativo incremento delle installazioni e delle autorizzazioni, con risultati superiori rispetto al passato. Precisa pertanto che la maggioranza non intende affatto ridurre o ostacolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma ritiene che esse debbano essere affiancate da ulteriori tecnologie in grado di rafforzare il *mix* energetico nazionale. Osserva, in particolare, che il nucleare non viene presentato come soluzione esclusiva, né come alternativa alle rinnovabili, ma come componente necessaria di un sistema energetico più articolato. Ritiene infatti che nessuna singola tecnologia possa, da sola, garantire la risposta alle esigenze poste dalla transizione energetica, dalla competitività industriale e dagli impegni di decarbonizzazione.

Si sofferma poi sulle obiezioni relative all'approvvigionamento dell'uranio, riconoscendo che l'Italia non dispone della materia prima nel proprio territorio e che non possiede direttamente capacità di raffinazione. Ritiene tuttavia che tale circostanza non sia sufficiente a escludere il nucleare dal novero delle opzioni strategiche, anche alla luce del fatto che l'uranio è prodotto da diversi Paesi e che gli approvvigionamenti possono essere valutati in un quadro geopolitico differenziato. Fa presente, inoltre, che dalle interlocuzioni con soggetti competenti è emerso come il tema dell'approvvigionamento dell'uranio non presenti

— a suo giudizio — le criticità insormontabili prospettate dall'opposizione.

Conclude ribadendo che il sostegno della maggioranza al provvedimento in esame nasce dalla convinzione che l'Italia debba dotarsi di tutti gli strumenti utili ad affrontare con serietà il menzionato trilemma energetico. Ritiene pertanto che il disegno di legge debba essere approvato e preannuncia che, alla luce delle considerazioni svolte, non riterrà necessario intervenire ulteriormente nel prosieguo della discussione se non sarà chiamato direttamente a farlo.

Chiara APPENDINO (M5S), sottoscrive l'emendamento Bonelli 1.1., sottolineandone il particolare rilievo non solo perché collocato all'inizio delle proposte emendative, ma soprattutto in ragione della sua portata soppressiva. Osserva, infatti, che dinanzi a un provvedimento di delega al Governo in materia di cosiddetto « nucleare sostenibile », espressione che ritiene già di per sé contraddittoria, vi sia il dovere politico di intervenire per contrastare quella che definisce una misura propagandistica e ingannevole. Rileva, in particolare, che presentare il nucleare come soluzione al problema del caro bollette costituisce una rappresentazione non credibile della realtà. Fa presente che, di fronte alla condizione di difficoltà vissuta da molte imprese, gravate da costi energetici elevati e da un significativo *deficit* di competitività rispetto ai concorrenti europei, appare del tutto improprio evocare una tecnologia che, anche nelle prospettive più ottimistiche, non sarebbe disponibile in tempi utili a dare risposte all'attuale crisi energetica e industriale.

Evidenzia quindi come il tema della sostenibilità del nucleare sia affrontato dalla maggioranza in modo meramente retorico. Osserva che, al di là della formula utilizzata nel titolo del provvedimento, non vi sarebbe nulla di effettivamente sostenibile in una scelta che non chiarisce adeguatamente gli aspetti più problematici della filiera. Richiama, in particolare, la questione delle scorie, rilevando che quando si tratta di individuare concretamente i luoghi nei quali collocarle, anche tra le forze

di maggioranza emergono esitazioni e contraddizioni. Sottolinea, al riguardo, che se la maggioranza ritiene davvero il nucleare una scelta sostenibile e vantaggiosa per i cittadini, dovrebbe assumersi fino in fondo la responsabilità di indicare dove intenda collocare i rifiuti radioattivi. Ritiene che ciò sia necessario non solo per ragioni di trasparenza, ma anche per correttezza nei confronti delle comunità e dei territori che potrebbero essere direttamente interessati da tali decisioni.

Osserva che il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia comunicativa del Governo, volta a coprire con annunci e promesse gli effetti di una situazione economica e sociale sempre più complessa. Ritiene, infatti, che dopo diversi anni di governo non sia serio presentare il nucleare come risposta immediata alle difficoltà delle famiglie e delle imprese, né come strumento capace di compensare l'assenza di risultati concreti sul fronte dell'energia, dell'industria e della crescita. Richiama quindi le recenti dichiarazioni del Ministro Urso, secondo cui l'Italia apparirebbe oggi più stabile, attrattiva e competitiva rispetto al passato. Ritiene tali affermazioni del tutto distanti dalla realtà, soprattutto in un momento in cui il Parlamento è chiamato a discutere di crisi aziendali e di rilevanti licenziamenti. Osserva, in tal senso, che il Governo sembra rappresentare un Paese diverso da quello reale, caratterizzato invece da difficoltà produttive, incertezza industriale e perdita di posti di lavoro. Richiama metaforicamente, a tale proposito, l'immagine dei musicisti del Titanic impegnati a suonare nonostante l'imminente schianto della nave, osservando che la maggioranza e il Governo sembrano continuare a diffondere messaggi di ottimismo mentre il sistema produttivo si avvicina a una condizione di collasso.

Rileva che il caro energia rappresenta una zavorra per il sistema produttivo nazionale, dal momento che le imprese italiane continuano a sostenere costi sensibilmente più elevati rispetto a quelli dei concorrenti di altri Paesi europei. Osserva che tale divario incide direttamente sulla com-

petitività, sugli investimenti e sulla capacità delle imprese di restare sul mercato, e che non può essere affrontato con promesse di lungo periodo prive di effetti immediati. Critica inoltre l'azione del Governo in materia di transizione industriale, richiamando la trasformazione del piano Transizione 4.0 in Transizione 5.0. Ritiene che una misura potenzialmente utile per sostenere innovazione e investimenti sia stata progressivamente appesantita da esclusioni, vincoli, comunicazioni e adempimenti burocratici, fino a diventare una vera e propria « palude amministrativa » per le imprese. Aggiunge che il Governo sembra non voler realmente utilizzare le risorse destinate alla transizione, preferendo introdurre ostacoli e complicazioni procedurali. Ritiene che tale atteggiamento sia coerente con una più generale impostazione di rigore contabile che finisce per comprimere gli investimenti, invece di accompagnare il sistema produttivo nella modernizzazione e nella riduzione dei costi energetici. Richiama poi altre misure adottate o annunciate dall'Esecutivo, dal cosiddetto carrello tricolore contro l'inflazione al settore *automotive* fino al tema dei dazi. Ritiene infatti che tali esempi dimostrino la distanza tra le dichiarazioni del Governo e la capacità effettiva di mettere in campo politiche industriali credibili.

Conclude osservando che tutti questi elementi sono tra loro collegati. Sottolinea che senza una chiara politica energetica non può esservi una vera politica industriale e che, in assenza di una politica industriale efficace, il Paese non può tornare a crescere. Ritiene che la mancanza di una strategia coerente esponga l'Italia al rischio della stagnazione e, in prospettiva, della recessione.

Ribadisce, pertanto, la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento e invita la maggioranza ad avere almeno un sussulto di responsabilità, evitando di presentare il nucleare come una soluzione salvifica alle difficoltà del Paese.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonelli 1.1, cogliendo l'occasione per richiamare le recenti dichiarazioni del Ministro Urso in merito ad alcune

crisi industriali, tra cui quella di Electrolux, sulla quale preannuncia la presentazione di una interrogazione a risposta immediata. Osserva, in particolare, come tali crisi vengano frequentemente motivate dal Governo attribuendone la responsabilità al *Green Deal* o, in altri casi, alla mancata scelta nucleare, secondo una ricostruzione che ritiene riduttiva e non condivisibile. Rileva che tale impostazione si è già manifestata in passato, ad esempio con riferimento al settore dell'acciaio e a realtà industriali importanti, anche del territorio genovese. Fa presente che il Governo tende a individuare di volta in volta un fattore esterno cui imputare le difficoltà del sistema produttivo, evitando però di assumere fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte in materia di politica industriale ed energetica.

Precisa quindi che il suo Gruppo mantiene una posizione critica sul provvedimento in esame, non perché contrario in via pregiudiziale al dibattito sul nucleare o al confronto sulle diverse fonti di approvvigionamento energetico, ma perché contrario alla delega in bianco che il testo sottopone all'attenzione del Parlamento. Sottolinea, infatti, che una materia di tale rilievo non può essere affidata al Governo senza criteri sufficientemente stringenti, senza adeguate garanzie istituzionali e senza un chiaro indirizzo sulle scelte da compiere. Evidenzia che la mancanza di fiducia nei confronti dell'azione del Governo nasce da ragioni concrete. Richiama, in tal senso, il precedente degli annunci sulle bollette, rilevando che, nonostante le promesse dell'Esecutivo, i costi per cittadini e imprese sono rimasti sostanzialmente invariati. Richiama altresì il tema delle rinnovabili, che pure il Governo continua a indicare come una possibile alternativa alle fonti tradizionali, ma rispetto alle quali, a suo giudizio, sono stati sistematicamente disattesi gli impegni assunti sia sul piano delle tempistiche sia su quello delle risorse. Osserva pertanto che tali precedenti giustificano la diffidenza del suo Gruppo verso una delega ampia e scarsamente definita. Ritiene, infatti, che il Parlamento non possa limitarsi a conferire al Governo un mandato gene-

rico su una materia strategica, senza poter valutare preventivamente il quadro delle garanzie, delle scelte tecnologiche, dei tempi, dei costi e degli effetti sui territori.

Si sofferma poi su alcuni profili critici del provvedimento. Il primo riguarda la mancata istituzione, o comunque il mancato rafforzamento, di un'autorità realmente indipendente di controllo. Ritieni che tale elemento rappresenti la condizione minima di credibilità per qualsiasi politica nucleare. Richiama, a questo proposito, l'esperienza di Paesi con una tradizione nucleare consolidata. Rileva che l'assenza di un presidio indipendente adeguato determina un problema di affidabilità complessiva dell'impianto delineato dal provvedimento. Sottolinea che, in una materia così delicata, non è sufficiente affermare genericamente la volontà di avviare un percorso sul nucleare, ma occorre predisporre strumenti di controllo capaci di garantire sicurezza, trasparenza e autonomia decisionale.

Rileva come il secondo profilo critico riguardi il tema del deposito nazionale unico, osservando che non si può avviare una politica nucleare senza aver prima affrontato in modo serio la questione della gestione dei rifiuti radioattivi. Fa presente che il percorso verso il deposito nazionale ha richiesto anni, attraversando fasi complesse, conflitti istituzionali e resistenze territoriali comprensibili. Sottolinea che in passato era stato costruito un percorso fondato su un metodo partecipativo, anche attraverso processi di candidatura da parte dei territori e sistemi di compensazione per le comunità coinvolte. Ritieni che tale impostazione debba essere preservata e rafforzata, affinché le comunità locali non siano considerate destinatarie passive di decisioni assunte altrove, ma soggetti da coinvolgere in modo trasparente e responsabile.

Si sofferma poi sulla questione della scelta tecnologica. Rileva che il testo richiama genericamente le migliori tecnologie disponibili e cita frequentemente i piccoli reattori modulari, senza tuttavia indicare con chiarezza quale sia l'indirizzo concreto che il Governo intende perseguire.

Osserva che tale genericità impedisce una valutazione seria del provvedimento, soprattutto alla luce delle differenze esistenti tra le diverse tecnologie nucleari, dei relativi tempi di sviluppo e dei costi connessi. Per quanto riguarda, infatti, gli SMR ricorda che, tanto da quanto riferito nelle audizioni svolte, quanto da ciò che è emerso in sede di esame della proposta di nomina dell'ingegner Graditi, quanto, infine, da quanto riportato nella relazione del Presidente Gusmeroli sulla recente missione della X Commissione in Canada, i citati reattori modulari risultano essere ancora in fase sperimentale e quindi il loro possibile reale utilizzo è rinviato ad un futuro che non sembra così prossimo. Ritieni quindi che la scelta tecnologica del disegno di legge resti una grande incognita. Ribadisce che la sua forza politica non è pregiudizialmente contraria a discutere la tematica, ed è certamente favorevole a proseguire e rafforzare la ricerca, ma intende affrontare la discussione su basi concrete e con argomenti seri e non superficiali.

Emma PAVANELLI (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 1.1. invita i deputati a studiare le risultanze in tema di energia nucleare contenute in un documento della Banca d'Italia.

Luigi MARATTIN (MISTO) contesta l'utilizzo della parola « studiare » in quanto pronunciata da un deputato appartenente al gruppo del Movimento 5 Stelle.

Emma PAVANELLI (M5S) stigmatizza l'intervento del deputato Marattin e invita la Presidenza a censurare tale comportamento.

(Forti proteste da parte dei deputati del gruppo M5S)

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita ad assumere un contegno maggiormente rispettoso nei riguardi dei deputati nel corso dei lavori parlamentari e sospende brevemente la seduta, per consentire lo svolgimento di una ulteriore riu-

nione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che convoca immediatamente.

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 13.35.

Emma PAVANELLI (M5S) invita nuovamente tutti coloro che non lo avessero già fatto ad esaminare con attenzione uno studio della Banca d'Italia da cui si evince che la scelta dell'energia nucleare non avrebbe un impatto rilevante per il Paese mentre sarebbe vantaggioso insistere e rafforzare il ricorso alle energie rinnovabili. Rileva, quindi, che le critiche mosse nell'intervento del deputato Marattin a quanto messo in luce dal deputato Cappelletti, stando al citato studio, sono infondate. Personalmente, peraltro, considera del tutto attendibile un'informazione che proviene da uno dei soggetti più rilevanti a livello istituzionale in materia economica. Ribadisce quindi che Norvegia, Islanda e Portogallo impiegano le energie rinnovabili praticamente per l'intero loro fabbisogno energetico ed evidenzia che vi sono altri casi simili nel mondo, come ad esempio quelli rappresentati dal Costa Rica e dall'Uruguay.

In merito ad altri aspetti emersi dalla discussione, come ad esempio quello concernente la diversità geomorfologica e orografica tra diversi i Paesi con i quali si è confrontato l'esempio italiano, riconosce che certamente la Spagna è molto diversa dall'Italia, come ricordato dal relatore Squeri, ma che il disegno di legge in esame conferisce una delega « in bianco » al Governo che concerne una tecnologia incerta del cui sviluppo non si conosce e non si ha certezza né con riguardo ai tempi di realizzazione né in termini di costi economici, considerato che, sulla base dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite, non risultano attualmente reattori di questo tipo costruiti e funzionanti, salvo forse un esemplare in dotazione ad un sottomarino russo. Evidenzia, quindi, che non appare condivisibile che il testo in esame si basi su un'unica tecnologia, ancora non funzionante con impianti che sarebbero disponibili solo tra molti anni.

Ritiene, invece, che gli sforzi del Paese dovrebbero essere orientati ad investire sull'innovazione, sulla ricerca e ad accrescere le professionalità. Rileva, al contrario, che invece di intraprendere i passi necessari e adeguati il Governo non è nemmeno capace di individuare il deposito unico per le scorie radioattive. Osserva, peraltro, che se è difficile individuare tale luogo lo è ancor di più individuare i siti in cui realizzare impianti nucleari per la mancanza di adeguate informazioni in merito.

Stigmatizza infine che il Governo abbia dato dimostrazione di non voler puntare sulle fonti di energia rinnovabile e, anzi, di avere indebolito le CER riducendo i fondi loro destinati in sede di PNRR. Ulteriore prova che l'Esecutivo favorisca l'energia da fonte fossile ritiene sia rappresentata dalla tassazione degli extraprofiti per chi produce energia da fonte rinnovabile e nessuna simile tassazione per chi la produce da fonti fossili.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento soppressivo Bonelli 1.1, ritiene che la questione relativa all'energia nucleare nel Paese è stata ampiamente dibattuta e che il provvedimento proposto dal Governo tradisca e ignori le risultanze dei referendum svolti. Evidenzia che uno di questi si è tenuto subito dopo i fatti di Chernobyl che hanno determinato una gravissima situazione in Ucraina che a distanza di molti anni non è affatto cambiata. Ritiene che i pericoli per la sicurezza siano ben noti anche ai membri della maggioranza che non sembrano considerare quei luoghi ucraini come un'appetibile meta turistica. Rileva che nella delega « in bianco » contenuta nel disegno di legge in esame mancano una serie di elementi essenziali, non ultimo quello relativo alla partecipazione attiva dei territori che ne sarebbero interessati. Stigmatizza poi che la narrazione del Governo sulla tematica in questione sia del tutto superficiale.

Facendo riferimento poi a quanto emerso nell'intervento del deputato Marattin relativamente all'inclusione dell'energia nucleare tra quelle contenute nella cosiddetta « tassonomia europea », osserva che se è vero che quella forma di energia viene

inclusa è anche vero che non ci sono prove definitive sul fatto se sia sostenibile o no. Quanto poi all'argomento fondato sull'utilizzo di energia da fonte nucleare in paesi vicini all'Italia, crede che sia rischioso che siano localizzate centrali nucleari a poca distanza dai confini nazionali.

Ritiene poi evidente che al Paese occorra energia ora e non tra qualche decennio. Conclude osservando che è molto difficile che tutta una serie di problematiche concernenti le scorie sia facilmente superabile e si chiede, come piemontese, quanti corregionali – compresi quelli che sono seduti tra i banchi di questo Parlamento – sarebbero disposti a riaprire Trino Vercellese o ad ospitare un deposito per le scorie radioattive nel loro territorio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sarà convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite sul provvedimento nella giornata di domani mattina, dalle ore 9 alle ore 10.30.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 maggio 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 12.10 alle 12.20 e dalle 13.30 alle 13.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Roberto D'Alimonte, professore di sistema politico italiano presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali « Luiss », di Luciano Violante, presidente dell'Associazione « Futuri probabili », e di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 18

Audizione informale di Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte costituzionale, in videoconferenza, di Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università di Roma « Sapienza », e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università di Napoli « Federico II », in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 19

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Emendamenti C. 2629-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 19

Disposizioni in materia di terapie digitali. Emendamenti testo unificato C. 1208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 19

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Emendamenti C. 632-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 19

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 20

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 40

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 21

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 41

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 22

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 42

ESAME DI SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8 (*Esame congiunto e rinvio*) . 23

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Emendamenti C. 1716-A e abb. 39

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Roberto D'Alimonte, professore di sistema politico italiano presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali « Luiss », di Luciano Violante, presidente dell'Associazione « Futuri probabili », e di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.45.

Audizione informale di Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte costituzionale, in video-

conferenza, di Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università di Roma « Sapienza », e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università di Napoli « Federico II », in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2890, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

Emendamenti C. 2629-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a

esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2629-A e abb., recante « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di terapie digitali.

Emendamenti testo unificato C. 1208 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al testo unificato C. 1208 e abb.-A, recante « Disposizioni in materia di terapie digitali ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

Emendamenti C. 632-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 632-A e abb., recante « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.

Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, composto da tre articoli, è volto a introdurre specifici meccanismi di rimodulazione dei termini processuali e del calendario delle udienze a fronte di apposita certificazione prodotta dal difensore attestante il legittimo impedimento.

Nel dettaglio, l'articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori, con cui si prevede la rimessione in termini – con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale – del difensore che comprova, a mezzo di idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a egli non

imputabile, o comunque derivante da: caso fortuito; forza maggiore o improvvisa malattia; infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza; assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia; esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare. Unitamente a ciò, il difensore deve trovarsi nell'impossibilità di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, che disciplina il calendario del processo, con il quale viene stabilito che, qualora il difensore non si presenti all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza ovvero comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo PEC nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. Viene, inoltre, specificato che l'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3 introduce, infine, il nuovo comma 5-*ter* all'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale (concernente l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore), il quale specifica le ipotesi costituenti legittimo impedimento del difensore di cui al comma 5 del medesimo articolo 420-*ter*, ovvero: l'adozione nazionale e internazionale, nonché l'affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi di congedo previsti dall'articolo 26 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e

della paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001); comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela; l'assistenza prestata a familiari con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge o che siano affetti da patologie invalidanti; un precedente e concomitante impegno professionale documentato.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

C. 2831, approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge, composta da due articoli, dispone alcune modifiche agli articoli 3 e 5 della legge n. 113 del 1983 – che ha autorizzato la cessione di circa 18 ettari dal demanio statale al Comune di Praia a Mare, tenuto successivamente a rivendere ai singoli occupanti i lotti di terreno su cui erano stati costruiti immobili, a determinate condizioni – con la finalità di garantire coerenza e certezza giuridica agli atti notarili stipulati e stipulandi in attuazione della medesima legge, limitando l'aggravio di oneri a

carico dello Stato e del Comune di Praia a Mare.

Rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera a), reca modifiche all'articolo 3 della citata legge n. 113 del 1983. In particolare, il numero 1) della lettera a) sostituisce il numero 1) del comma 1 del suddetto articolo 3, al fine di consentire la vendita dei lotti di terreno da parte del Comune di Praia a Mare a trattativa privata in favore degli attuali singoli occupanti e concessionari, a condizione che le opere stabili e durature, e comunque di non facile sgombero, risultino già realizzate, anche se da precedenti occupanti e concessionari, alla data del 1° dicembre 1981, e sempre che tali opere risultino conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.

Il numero 2) della medesima lettera a) aggiunge poi, alla fine del predetto articolo 3, un nuovo comma, nel quale si prevede, in primo luogo, che agli atti di trasferimento degli immobili di cui all'articolo 1 – dal patrimonio dello Stato a favore del Comune di Praia a Mare – e allo stesso articolo 3 della legge n. 113 si applichi l'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Secondo tale periodo, lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – in materia di aggiornamento catastale – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In secondo luogo, il nuovo comma stabilisce che i medesimi atti di trasferimento non sono soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti relativi all'attestato di prestazione energetica, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e che ad essi non si applicano le disposizioni di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati e edifici, o loro parti, quando non conten-

gono l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia catastale, nonché quando non recano la dichiarazione, da parte dell'alienante, degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero quando agli stessi non è allegata la prova del pagamento della sanzione per il permesso in sanatoria.

In terzo luogo, il nuovo comma prevede che l'atto di conferma sia soggetto all'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Si prevede, infine, per il medesimo atto l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e l'assoggettamento a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 5, primo comma, della citata legge n. 113, riducendo da venti a cinque anni il periodo di tempo entro il quale gli acquirenti dei lotti non possono alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato dal Comune e il relativo diritto di superficie.

Osserva, infine, che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, ricorda che, secondo gli ultimi dati del *Peace research Institute* di Oslo (PRIO), attualmente sono oltre 420 milioni i bambini che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nelle guerre e ne subiscono le conseguenze, essendo privati – oltre che del soddisfacimento delle necessità essenziali (cibo, acqua, sonno) – anche della scuola, del gioco e di ogni esperienza positiva.

Osserva come la proposta, non modificata nel corso dell'esame in Senato, è costituita da quattro articoli, il primo dei quali prevede che la Repubblica riconosca la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti (comma 1). Viene precisato, inoltre (comma 2), che la Giornata non determina effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive.

L'articolo 2 stabilisce che in occasione della Giornata nazionale possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra (comma 1). Viene inoltre previsto che le istituzioni scolastiche, anche

in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana precedente a quella della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo (comma 2).

L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione della proposta di legge e l'articolo 4 stabilisce che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo alla promozione di eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, assume rilievo la materia di competenza legislativa concorrente « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda che, con riferimento alle materie in questione, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni ». Rileva, a tale proposito, che le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano comunque richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere

facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Infine, con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche di prevedere adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, può assumere rilievo, altresì, la materia « istruzione », anch'essa riconducibile alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Anche con riguardo a tale ultima materia, si segnala che le iniziative che le istituzioni scolastiche possono prevedere nella settimana che anticipa la Giornata nazionale della meraviglia non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**ESAME DI SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA
LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86**

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.45.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e inte-

grativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi d'intesa.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa preliminare negoziato tra lo Stato e la Regione richiedente, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è approvato dal

Consiglio dei ministri e successivamente è trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni. Acquisito tale parere e comunque decorso il predetto termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono su di esso con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Fa presente, a tal proposito, che lo scorso 17 aprile il Governo ha trasmesso i citati schemi di intesa preliminare con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e che gli stessi sono stati assegnati alla Commissione Affari costituzionali lo scorso 22 aprile, nonché alle altre Commissioni permanenti per l'espressione dei rilievi di rispettiva competenza alla I Commissione.

Ricorda, altresì, che secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, agli schemi di intesa preliminare trasmessi e di cui oggi la Commissione avvia l'esame si applicherà la procedura prevista per l'esame delle deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Secondo l'orientamento emerso in Conferenza dei presidenti di gruppo, gli schemi di intesa saranno rimessi all'Assemblea, che ne avvierà l'esame a partire dal prossimo lunedì 13 luglio.

Pertanto, la I Commissione sarà chiamata a concludere l'esame entro giovedì 9 luglio, procedendo entro tale data alla deliberazione delle relazioni da presentare all'Assemblea, previa acquisizione, entro giovedì 2 luglio, dei rilievi espressi da parte delle Commissioni competenti.

Per ogni schema di intesa riferito alla medesima regione la Commissione sarà chiamata a deliberare su un'unica relazione. Pertanto le relazioni da presentare all'Assemblea al termine dell'esame in Commissione saranno quattro, una per ciascuna delle citate Regioni.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, intervenendo anche a nome degli altri relatori, deputati Alessandro Colucci, Sala e Gar-

dini, fa presente che i Doc. CCXLVII n. 1, 3, 5 e 7 concernono l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle suddette regioni nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », mentre i Doc. CCXLVII n. 2, 4, 6 e 8 concernono le materie « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica ».

Ricorda preliminarmente che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa delle Regioni interessate e sentiti gli enti locali, possano essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetta « autonomia differenziata » o « regionalismo differenziato »).

Tali forme e condizioni particolari di autonomia possono concernere, ai sensi del medesimo terzo comma dell'articolo 116, le materie di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e tre materie di competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera *l*)); norme generali sull'istruzione (lettera *n*)); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera *s*)).

La legge volta ad attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – prosegue la disposizione costituzionale – è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve comunque avvenire nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Con riferimento all'articolo 2 della richiamata legge n. 86 del 2024, che ha dato attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e sulla base del quale sono stati adottati gli schemi di intesa preliminare in esame, fa notare che esso individua la procedura per l'adozione delle intese.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'atto di iniziativa è deliberato dalla Regione secondo le modalità e le forme

stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, sentiti gli enti locali. L'atto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che acquisisce il parere dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni e, decorso il termine, avvia comunque il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza Stato-Regioni dell'avvio del negoziato.

Al riguardo, fa presente che, con riferimento agli schemi di intesa in esame, gli atti di iniziativa con cui le quattro Regioni interessate hanno richiesto l'avvio dei negoziati sono costituiti da: la risoluzione del Consiglio regionale della Lombardia n. 97 del 2017; la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1175 del 2017, nonché la risoluzione del Consiglio regionale della Liguria n. 1 del 2018; le deliberazioni del Consiglio regionale del Piemonte n. 319-38783 del 2018 e 47-27474 del 2019, nonché la delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 4-1000 del 2020; infine, la deliberazione n. 154 del 2017 del Consiglio regionale del Veneto.

Segnala, inoltre, che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera del 25 settembre 2024, ha trasmesso alle Camere la nota informativa concernente gli atti di iniziativa relativi alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia trasmessi dalle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata: nel caso degli schemi in esame, gli stessi sono stati approvati dal

Consiglio dei ministri con deliberazione del 18 febbraio 2026.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione: nel caso degli schemi in esame, il parere della Conferenza unificata è stato espresso il 2 aprile 2026.

Dopo che il parere è stato reso e comunque decorso il termine di sessanta giorni, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata. Gli schemi di intesa preliminare di cui la Commissione avvia l'esame sono stati trasmessi il 17 aprile 2026: pertanto, le Camere dovranno esprimere i propri atti di indirizzo entro il 16 luglio 2026.

Ai sensi del comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari e comunque decorso il predetto termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Se il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo espressi dalle Camere, riferisce sul punto alle stesse con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione della scelta effettuata.

Lo schema di intesa definitivo è quindi trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme previste nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro i quarantacinque giorni successivi dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In base a quanto previsto dal successivo comma 6 dell'articolo 2, con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri delibera, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un disegno di legge di approvazione dell'intesa, al quale quest'ultima è allegata. Alla relativa seduta del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata.

Il comma 7 prevede che l'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata.

Infine, il comma 8 prevede che il disegno di legge cui è allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Fa presente che sulla legge n. 86 del 2004 è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. In particolare, la Corte ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 8 del richiamato articolo 2 della legge n. 86, chiarendo che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione – secondo cui «la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata» – va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell'intesa da parte del Parlamento, giacché, in caso contrario, oltre a determinarsi un irrigidimento del procedimento parlamentare – che potrebbe chiudersi solo con l'approvazione o la bocciatura dell'intesa – si svuoterebbe il ruolo delle Camere.

Come la Corte stessa ha rilevato, la legge che recepisce l'intesa è, infatti, abilitata a derogare al riparto costituzionale delle competenze legislative, privando le Camere del loro ordinario potere legislativo, con riferimento a una determinata regione e a determinate funzioni. Inoltre, la stessa legge di approvazione dell'intesa è deputata a disciplinare il finanziamento delle funzioni trasferite, incidendo quindi sul cuore delle competenze parlamentari, cioè sulla ge-

stione delle risorse pubbliche. Per tali ragioni, seppure la lettura dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 116 non sia univoca, la *ratio* di tale disposizione, letta in chiave sistematica alla luce della sua interazione con il sistema costituzionale nel quale è inserita, conduce a escludere che essa intenda attribuire alle Camere un potere di mera approvazione o rifiuto dell'intesa (« prendere o lasciare »), precludendo la possibilità per le stesse di introdurre emendamenti.

Naturalmente – secondo la Corte – essendo la legge di approvazione dell'intesa caratterizzata da una « condizionalità » derivante dall'intesa stipulata con la Regione interessata, qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all'accordo concluso, esso dovrebbe essere rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura (considerato in diritto 11.2).

Prima di passare all'illustrazione degli schemi di intesa preliminare, reputa opportuno ricordare che la medesima sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, terzo periodo, e comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui – in sede di disciplina, rispettivamente, dei negoziati tra Stato e Regione interessata, degli atti di iniziativa di ciascuna Regione, della delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP – esse fanno riferimento al trasferimento integrale di « materie » o « ambiti di materie » e non, invece, a quello di « specifiche funzioni ».

Ricorda che la stessa sentenza, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, che conteneva la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), a causa della « genericità » dei principi e criteri direttivi per le numerose e variegate materie, individuati attraverso il richiamo ai commi da 791 a 801-*bis* della legge

n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), nonché i commi 7 e 9 del medesimo articolo, i quali prevedevano, rispettivamente, che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi volti a individuare i LEP, l'aggiornamento periodico degli stessi fosse effettuato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – prevedendo, quindi, la modifica di un futuro atto avente forza di legge con un atto sub-legislativo – e che nelle more dell'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi continuassero ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP, i commi da 791 a 801-*bis* della legge n. 197 del 2022, che prevedevano una procedura di determinazione dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A seguito della pronuncia della Corte, il Governo ha quindi presentato, l'11 agosto 2025, un disegno di legge che reca una nuova delega in materia di determinazione dei LEP, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (l'esame è stato avviato nella seduta del 30 ottobre 2025; S. 1623).

Per altro verso, la sentenza ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra « materie LEP » e « materie no-LEP » delineata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024. In particolare, la Corte ha evidenziato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come « no-LEP », i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, alla luce della necessità di determinare il relativo LEP e il costo *standard*. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia « no-LEP » e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (Considerato in diritto 15.2).

Venendo all'illustrazione del contenuto degli schemi di intesa preliminare all'esame della Commissione, segnala che essi recano un identico testo per tutte le quattro Regioni interessate e quindi si procederà a un'unica illustrazione del contenuto.

Per quanto concerne gli schemi di intesa preliminare relativi alle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » (Doc. CCXLVII n. 1, 3, 5 e 7), rileva anzitutto come le predette materie rientrino nelle cosiddette « materie no-LEP », vale a dire quelle materie escluse dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 e in cui, pertanto, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, il titolo I di ciascuno dei quattro citati schemi di intesa preliminare reca disposizioni generali e consta dell'articolo 1, che definisce l'oggetto e il contenuto dell'intesa, individuato nell'attribuzione, rispettivamente, alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle tre materie predette, specificando come tale attribuzione abbia luogo nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione (e cioè Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), nella consapevolezza del carattere unitario e indivisibile della Repubblica, nonché nel rispetto degli ulteriori principi posti dai seguenti articoli della Costituzione: articolo 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale); articolo 5 (unità e indivisibilità della Repubblica e riconoscimento e promozione delle autonomie locali); articolo 81 (equilibrio del bilancio dello Stato); articolo 117 (riparto di competenze tra Stato e Regioni); articolo 118 (attribuzione delle funzioni amministrative); articolo 119 (autonomia finanziaria degli enti territoriali).

Il titolo II – articolato in tre capi – disciplina l'attribuzione delle funzioni nelle materie oggetto degli schemi di intesa preliminare. In particolare, il capo I, che reca gli articoli da 2 a 6, riguarda la materia della protezione civile.

L'articolo 2 prevede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in materia di protezione civile, con partico-

lare riferimento al potere di ordinanza regionale.

Nello specifico, il comma 1 riconosce al Presidente della Regione, in caso di emergenze connesse a eventi calamitosi di rilievo regionale – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 – che interessano esclusivamente il territorio regionale, il potere di intervenire con ordinanze, nel rispetto di specifici limiti previsti dal medesimo articolo 2, in deroga alle vigenti disposizioni normative statali, fermo restando il potere di ordinanza già contemplato dall'articolo 25, comma 11, del codice medesimo.

Pertanto, la disposizione in esame, con riferimento alle emergenze connesse con gli eventi calamitosi di cui sopra, amplia la portata derogatoria delle ordinanze regionali di protezione civile, rafforzando, di conseguenza, il ruolo in tale materia del Presidente della Regione, mediante il trasferimento alla Regione stessa della funzione di emanazione di ordinanze di protezione civile dotate di potestà derogatoria ulteriore, ovvero anche rispetto alla normativa statale. Con riferimento a tali eventi, la normativa attualmente vigente già consente alle regioni di intervenire, pur tuttavia senza poter derogare alla normativa statale.

Tuttavia, ai sensi del medesimo comma 1, la capacità derogatoria delle predette ordinanze regionali incontra specifici limiti, individuati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione europea (come previsto anche per le ordinanze statali di protezione civile), nonché nel rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e delle disposizioni del già citato codice della protezione civile.

La disposizione, inoltre, precisa che resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo 2, nonché dagli articoli da 3 a 6 dello schema di intesa.

Il comma 2 precisa che le deroghe alla disciplina statale stabilite ai sensi del comma 1 devono avere una durata limitata nel

tempo. Nello specifico, la deroga non può perdurare oltre lo stato di emergenza e, in ogni caso, non può superare i due anni dalla deliberazione dello stesso. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, lo stato di emergenza può avere una durata massima di dodici mesi, prorogabile per un massimo di ulteriori dodici mesi.

Il comma 3, circoscrivendo l'efficacia delle ordinanze di protezione civile al territorio regionale, ne individua i requisiti sostanziali e procedurali. Segnatamente, tali ordinanze: devono recare una specifica motivazione; devono indicare espressamente le disposizioni normative che intendono derogare; possono essere emanate dopo aver acquisito la previa autorizzazione statale.

La disposizione, dunque, ascrive allo Stato un potere di verifica sulle ordinanze regionali di protezione civile. A tal fine, viene disciplinato un apposito procedimento, in base al quale il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la protezione civile, può deliberare l'autorizzazione all'emanazione delle predette ordinanze in deroga alla disciplina statale. Detta proposta viene formulata su richiesta del Presidente della Regione. In tale sede, il Consiglio dei ministri stabilisce, altresì, entro i limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi, durata e ampiezza della deroga. La norma richiede, inoltre, la tempestiva trasmissione delle predette ordinanze al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la protezione civile. È, in ogni caso, facoltà del Consiglio dei ministri, in quanto organo competente all'adozione dell'atto di autorizzazione, disporre la revoca del medesimo atto, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

Il comma 4 disciplina una procedura di urgenza per i casi in cui non sia possibile attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'emanazione delle ordinanze regionali di protezione civile, differendo l'autorizzazione statale a

un momento successivo all'emanazione dell'ordinanza regionale.

In particolare, si prevede che, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione possa, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo del successivo comma 5. La norma prescrive la trasmissione delle ordinanze regionali al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la protezione civile il giorno stesso dell'emanazione. Ricevute le ordinanze, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata le sottopone immediatamente all'approvazione del Consiglio dei ministri, da convocarsi alla prima data utile e, comunque, di regola, entro otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza.

Si prevede, inoltre, che, in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessa di produrre ulteriori effetti giuridici a decorrere dalla data della deliberazione negativa. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati *medio tempore* e sono fatti salvi gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni. Il Consiglio dei ministri, ove approvi l'ordinanza di protezione civile emanata d'urgenza dal Presidente della Regione, ha la facoltà di stabilire, per l'avvenire e in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e tenuto conto della natura e della qualità degli eventi, la durata e l'ampiezza della deroga.

Il comma 5 prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza. Si prevede che la Regione si impegni a predisporre crono-

programmi, mensilmente aggiornati, relativi all'utilizzo delle risorse delle contabilità speciali. I cronoprogrammi sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui all'articolo 11 degli schemi di intesa in esame.

La disposizione fissa in 48 mesi dalla deliberazione dello stato di emergenza il periodo massimo di durata della contabilità speciale e rinvia alla disciplina, in quanto compatibile, delle contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale di cui all'articolo 27 del codice della protezione civile, compresa la disciplina dei relativi controlli, inclusi quelli svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti.

Segnala che il codice della protezione civile prevede che le contabilità speciali siano intestate ai commissari delegati eventualmente nominati con le ordinanze di protezione civile: l'articolo 25, comma 7, del codice prevede, infatti, che, per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con le medesime ordinanze possono essere nominati commissari delegati, di cui si avvale il Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale. Per analogia, potrebbe ragionevolmente ritenersi che le ordinanze regionali di protezione civile, oltre ad autorizzare l'apertura di contabilità speciali, possano altresì nominare commissari delegati cui intestare tali contabilità.

Il finanziamento delle ordinanze regionali avviene nei limiti della quota parte del fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di spettanza della Regione e allo scopo destinata, oltre che a valere sulle risorse regionali allo scopo destinate.

Il comma 6 demanda a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, la definizione dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale, e dei relativi adempimenti di competenza del Presidente della Regione,

nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprie direttive, assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile. Le direttive sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni. Su specifiche materie il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

Il comma 7 prevede che, sempre con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata, ai sensi del citato articolo 15 del codice della protezione civile, di concerto con i ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e previa consultazione delle componenti e delle strutture operative nazionali interessate, possano essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili dalla Regione in regime di emergenza.

L'articolo 3 concerne il ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale.

L'unico comma dell'articolo prevede che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del medesimo codice, è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Si precisa, al riguardo, che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4, comma 1, attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia « Protezione civile », con

riferimento all'esercizio di determinate funzioni.

In particolare, la lettera *a*) individua la funzione di reclutamento, con possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del codice della protezione civile, ai sensi del quale le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali.

L'attivazione di tali procedure di urgenza per le assunzioni è possibile nell'ambito della quota del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2025, di spettanza della Regione. Al riguardo, ricorda che la predetta disposizione stabilisce che una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al precedente comma 4 – che finanzia il citato fondo regionale per gli anni a decorrere dal 2025 nella misura indicata dal medesimo comma 4 – è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali.

Le procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale possono avvenire, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga a quanto previsto: dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di avvio delle procedure di reclutamento e autorizzazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale; dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di capacità assunzionale e di limiti alla spesa di personale degli enti territoriali; dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006, in materia di riduzione e contenimento della spesa per

il personale; dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di limiti di spesa per l'uso di personale flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

La facoltà di attivare le procedure d'urgenza per le assunzioni anzidette si applica anche per il personale delle province e delle città metropolitane, ai fini del reclutamento del relativo personale addetto alle funzioni di protezione civile di cui al già richiamato articolo 6, comma 1, lettera *d*), del codice della protezione civile.

La lettera *b*) individua la funzione « per la valorizzazione della specificità » del predetto personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo di competenza statale le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico.

La lettera *c*) individua la funzione di formazione degli operatori di protezione civile. Tale funzione di formazione riguarda, in particolare: la determinazione e il riconoscimento dei percorsi formativi, a esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso; l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori; la previsione dei sistemi di credito; l'individuazione dei docenti.

Si prevede che la Regione eserciti questa funzione nel rispetto degli indirizzi previsti con una direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle quattro intese oggetto di illustrazione.

Il comma 2 prevede che all'esercizio delle funzioni individuate dall'articolo in esame si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 5, al comma 1, estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-bis

dell'articolo 138 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che detta il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espressamente equiparati, prevedendo modalità peculiari in materia di immatricolazione, documenti di circolazione, abilitazione alla guida e impiego dei mezzi per finalità istituzionali.

Più in dettaglio, l'articolo 138 del codice della strada disciplina un regime speciale per i veicoli e i conducenti delle Forze armate, che, ai sensi del comma 11, è esteso anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei vigili del fuoco delle autonomie speciali, della Croce rossa italiana, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle medesime province autonome. Il comma 11-*bis* reca una previsione mirata per i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, della Valle d'Aosta e delle province autonome, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, prevedendo che, se utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose con larghezza massima superiore a quella del veicolo trainante, fermi restando i limiti generali di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada.

Il comma 2 subordina l'applicazione della disciplina di cui al comma 11 dell'articolo 138 a due condizioni. In primo luogo, è richiesta la definizione di specifici parametri di equipollenza rispetto alle disposizioni dell'Unione europea armonizzate in materia di patenti, con riferimento alle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138. Tali parametri dovranno essere individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. In secondo luogo, l'applicazione del medesimo comma 11 è subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 dell'ar-

ticolo 138 del codice della strada. La definizione delle modalità di tale comunicazione è demandata a un provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione.

Il comma 3 reca, infine, una clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 6 reca una disposizione transitoria, con la quale si prevede che l'ordinanza regionale di protezione civile non può derogare a norme statali che riguardino funzioni che attengano a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se con riferimento a tali funzioni non sono stati previamente determinati i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

Il capo II del titolo II, costituito dagli articoli da 7 a 9, disciplina l'attribuzione alla regione di specifiche funzioni normative e amministrative nella materia « professioni ». A questo riguardo, e prima di passare alla disamina dei singoli articoli, è opportuno ricordare che la materia « professioni » rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente, con potestà legislativa regionale soggetta ai principi fondamentali riservati alla legge statale, e rientra altresì tra quelle per le quali non è richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Ricorda altresì che, nell'assenza di una legge statale organica di riforma delle professioni, la Corte costituzionale ha svolto nel tempo un ruolo centrale nel delineare i confini della competenza regionale in tale materia, distinguendo anzitutto tra l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario, e la disciplina degli aspetti specificamente regionali, che rientra nella competenza concorrente.

Aggiunge che, con la già richiamata sentenza n. 192 del 2024, la Corte costituzionale ha rilevato che alla materia « profes-

sioni» – così come alla materia « commercio con l'estero » – afferiscono « funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà ». La loro inclusione nell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, infatti, non implica che in esse vengano meno gli stringenti vincoli derivanti dalle altre materie trasversali o dall'ordinamento unionale o dai vincoli internazionali. Nonostante ciò, non è precluso a priori il trasferimento di alcune funzioni, ma questo deve trovare una più stringente giustificazione in relazione al contesto, alle esigenze di differenziazione e alla possibilità da parte delle regioni di dare attuazione al diritto unionale. A questo riguardo, fa presente come le relazioni di sussidiarietà allegate agli schemi di intesa preliminare in esame forniscano elementi in ordine alle richieste formulate dalle Regioni interessate in materia di professioni.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce alla regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con esclusione delle professioni ordinistiche – ossia le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile – e delle professioni sanitarie che, per ragioni di tutela della salute pubblica, restano di competenza statale.

L'articolo 7 chiarisce, al comma 3, che le « professioni di rilievo regionale » – il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco istituito dalla regione, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4 – ricomprendono le attività economiche dirette alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della regione, esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale e comunque con il concorso di questo e aventi un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono abilità, conoscenze e competenze ulteriori, rispetto all'attività comunemente svolta sul territo-

rio nazionale, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale.

Il comma 4 prevede, altresì, che fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera *b*), numero 1), l'iscrizione all'apposito elenco abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.

Ai sensi del comma 5, la regione, nel disciplinare le professioni in questione, deve rispettare anzitutto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di ricezione della direttiva (UE) 2018/958, che ha imposto un *test* di proporzionalità obbligatorio e preventivo rispetto all'introduzione di qualsiasi nuova regolamentazione professionale. Inoltre, la regione non può: subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (lettera *a*)); vietare, impedire o rendere più gravoso l'esercizio su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007, e l'esercizio in maniera stabile, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale (lettera *b*)); disciplinare attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato (lettera *c*)).

Per i soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione interessata, la regione è tenuta – ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 – ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c*), dell'articolo 7 attraverso l'acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, con obbligo di controlli successivi; in mancanza di suddetta dichiarazione, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco regionale, con l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale, secondo modalità definite dalla regione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

L'articolo 8 attribuisce, rispettivamente, alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto il ruolo di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche pro-

fessionali possedute da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, ai fini dell'esercizio in maniera stabile di una professione regionale.

Si prevede, inoltre, la facoltà per la regione di richiedere l'applicazione di misure compensative volte a integrare la formazione, come il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni.

Infine, la regione è altresì individuata quale autorità competente a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento relative a qualifiche professionali conseguite sulla base delle esperienze professionali e qualifiche conseguite in Stati non appartenenti all'Unione europea (Paesi terzi), ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

A questo riguardo, fa presente che le relazioni sulla sussidiarietà presentate dalle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, allegate ai quattro schemi di intesa preliminare, evidenziano le lunghe tempistiche dell'amministrazione statale per il riconoscimento delle qualifiche, stimate da sei a dodici mesi. Inoltre, le regioni richiedono maggiore autonomia al fine di allineare l'offerta formativa e l'accesso al mercato del lavoro alle specifiche esigenze del tessuto produttivo locale. Sul punto, tali relazioni, pur giustificando l'attribuzione di maggiore autonomia alle singole regioni sulla base dell'importanza che potrebbero assumere le professioni regionali, non illustrano, tuttavia, i motivi per cui sarebbe necessario attribuire alle regioni anche il ruolo di autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali relative alle attività disciplinate dal titolo III, capo III del decreto legislativo n. 206 del 2007. Inoltre, non sono chiari gli effetti del riconoscimento operato a livello regionale di una professione di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo in rela-

zione alla loro eventuale estensione al resto del territorio nazionale.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'esercizio delle funzioni normative e amministrative di cui al capo II degli schemi di intesa, attribuite alle Regioni in materia di professioni di rilievo regionale. In particolare, l'articolo dispone che all'esercizio delle suddette funzioni si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il capo III del titolo II, costituito dall'articolo 10, trasferisce, rispettivamente, alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in particolare della direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste.

Ricorda che la materia « Previdenza complementare e integrativa » rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente, con potestà legislativa regionale soggetta ai principi fondamentali riservati alla legge statale e rammenta che, in base a quanto disposto dalla legge n. 86 del 2024 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, per tale materia non è richiesta la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (cosiddette « materie no-LEP »).

L'articolo 10 dispone, al comma 1, che le regioni promuovono forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Le Regioni disciplinano esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.

In relazione a tali funzioni, ai sensi del comma 2, alle regioni spetta la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale, con riferimento al personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale.

Il titolo III, composto dagli articoli da 11 a 13, contiene alcune disposizioni comuni, ossia riferite a tutte e tre le materie oggetto degli schemi di intesa preliminare di cui ai Doc. CCXLVII n. 1, 3, 5 e 7.

In particolare, l'articolo 11 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dei predetti schemi di intesa, la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali in conformità alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e, per la regione interessata, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

È stabilito che al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 12 prevede che l'anzidetta Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle

verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, che comprendono – ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 – la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle intese in esame e all'esercizio delle relative funzioni oggetto di attribuzione alle Regioni, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la stessa.

Il titolo IV reca, infine, le disposizioni finali ed è composto dal solo articolo 14, che al comma 1 fissa in dieci anni la durata delle intese, mentre al comma 2 disciplina il rinnovo tacito delle stesse alla scadenza del decennio. In particolare, l'accordo si intende rinnovato per un uguale periodo salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza.

Segnala, infine, che i presenti schemi di intesa preliminare non recano l'allegato previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024, contenente le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. La relazione illustrativa chiarisce che tale allegato potrà essere compiutamente definito soltanto a seguito dell'espressione del parere da parte della Conferenza unificata e dell'adozione degli atti di indirizzo delle Camere, nonché nel corso del successivo passaggio di esame parlamentare del disegno di legge cui sarà allegato lo schema di intesa definitivo.

Passando all'illustrazione dei quattro schemi di intesa preliminare relativi alle materie « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII nn. 2, 4, 6 e 8), rileva che l'articolo 1 individua l'oggetto dello schema medesimo – anche in questo caso, di contenuto identico per le quattro Regioni – nell'attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate nelle citate materie, nel rispetto – secondo quanto previsto dal comma 1 – oltre che del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, anche degli articoli 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, i principi di uguaglianza, unità della Repubblica, riconoscimento e promozione delle autonomie locali, equilibrio del bilancio dello Stato, riparto di competenze tra Stato e Regioni, attribuzione delle funzioni amministrative e autonomia finanziaria degli enti territoriali.

In proposito, osserva preliminarmente che il testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione non reca, tra le materie di competenza concorrente, un'unica materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica », essendo piuttosto previste due distinte materie: la « tutela della salute » e il « coordinamento della finanza pubblica ».

Per quanto concerne la materia della tutela della salute, rileva che essa rientra, nell'impianto delineato dalla legge n. 86 del 2024 all'articolo 3, comma 3, tra le cosiddette « materie LEP », che, come già chiarito, sono le materie per le quali il trasferimento di funzioni alle Regioni può avvenire solo subordinatamente alla previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Al tempo stesso, ricorda che nel settore della salute risultano già da tempo operativi i livelli essenziali di assistenza (LEA), da ultimo disciplinati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. Nel dettaglio, i LEA costituiscono l'insieme delle prestazioni e dei servizi sanitari che

il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire uniformemente a tutti i cittadini sul territorio nazionale, gratuitamente o dietro pagamento di un *ticket*, in condizioni di efficacia e appropriatezza. Essi rappresentano la principale concretizzazione, in campo sanitario, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. A questo proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 282 del 2002, nel riconoscere la competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute, ha precisato che i LEA fissati dallo Stato costituiscono il parametro-limite entro cui il legislatore regionale può organizzare il proprio servizio sanitario.

Sull'argomento, richiamando qui, da un lato, le considerazioni già svolte in merito alle previsioni della legge n. 86 del 2024 circa il trasferimento integrale di « materie » (articolo 4) e la definizione dei principi e criteri direttivi della delega al Governo (articolo 3, comma 1), nonché, dall'altro lato, le censure contenute nella sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, segnala che nel disegno di legge S. 1623 – sopra richiamato, recante una nuova delega in materia di determinazione dei LEP e attualmente all'esame del Senato – la nuova delega al Governo è funzionale alla determinazione dei LEP in tutte le materie indicate dal citato articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, fatta eccezione proprio per la tutela della salute, per la quale vengono fatti salvi i LEA.

Venendo alla materia « coordinamento della finanza pubblica », sottolinea come essa rientri invece, nell'impianto della legge n. 86, tra le cosiddette « materie non-LEP ». Si tratta, come già chiarito in precedenza, di quelle materie in cui l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – diversamente da quanto avviene per le « materie LEP », esplicitamente indicate nel menzionato articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 – non è subordinata

alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 2 degli schemi di intesa preliminare detta, invece, i relativi principi e finalità, prevedendo, al comma 1, che tali schemi di intesa rechino disposizioni volte a garantire alla Regione interessata maggiore autonomia, nel rispetto del principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché dei principi dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

Il comma 2 dispone, poi, che la maggiore autonomia garantita alle quattro Regioni non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse. Inoltre, deve essere assicurata la neutralità per lo Stato e per le altre Regioni degli effetti derivanti da tale maggiore autonomia, inclusi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

L'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando alle lettere da *a*) a *e*) le facoltà gestionali trasferite alle regioni interessate dai rispettivi schemi d'intesa preliminare, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA – istituito dall'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005 – e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti – istituito dall'articolo 12 della medesima intesa – sentita la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il rispetto dei LEA.

Evidenzia, in particolare, che le regioni potranno: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio, nel rispetto dei principi relativi alla definizione del sistema tariff-

fario previsti dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, dall'articolo 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) e dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) (lettera *a*)); gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, pur nel rispetto della programmazione nazionale e regionale a garanzia degli *standard* assistenziali e dei LEA (lettera *b*)); istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli *standard* nazionali (lettera *c*)); destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, e delle norme vigenti in materia di personale (lettera *d*)); infine, allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità, previa attestazione delle attività svolte dalle regioni circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (lettera *e*)).

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 11 dei quattro schemi di intesa preliminare relativi alle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », l'articolo 4 dei quattro schemi di intesa ora oggetto di illustrazione istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dei medesimi schemi di intesa, una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un

rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

Segnala, a tale proposito, che il comma 1 dell'articolo 4 istituisce la Commissione paritetica prevista dall'articolo 5 della legge n. 86 del 2024 e ne determina la composizione in conformità alle previsioni del predetto articolo 5, nonché tenendo conto delle specifiche funzioni oggetto di attribuzione di cui allo schema di intesa in esame.

Il successivo comma 2 dell'articolo 4 – sempre in conformità con le previsioni del richiamato articolo 5 della legge n. 86 del 2024 – dispone che ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Infine, il comma 3 stabilisce che al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 degli schemi di intesa prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa l'attuazione dell'intesa, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia della condizione di efficacia dell'intesa, data dalla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e dalla corretta erogazione dei LEA, anche con riferimento alla verifica annuale degli adempimenti.

Benché non espressamente richiamato dall'articolo 5 dello schema in esame, parrebbe doversi intendere qui presente un rinvio implicito all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, che ha prescritto talune verifiche, a fini di monitoraggio. Secondo tale ultima disposizione, la Commissione paritetica è chiamata – su base annuale e per ciascuna Regione interessata – alla valutazione degli oneri finanziari deri-

vanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti da ciascuna intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, al comma 1, fissa in dieci anni la durata delle intese, condizionando, altresì, la loro efficacia alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e di corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, si prevede che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA diano tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti, anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.

Fa presente, a tale proposito, che le sentenze nn. 134 e 328 del 2006 della Corte costituzionale hanno qualificato i meccanismi di verifica degli adempimenti LEA come strumenti di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ritenendo legittimi i sistemi premiali e sanzionatori connessi al riparto del finanziamento sanitario. Con la sentenza n. 52 del 2010 la Corte ha chiarito che la condizionalità finanziaria nell'erogazione dei LEA non può tradursi nella loro sostanziale soppressione, configurando un limite invalicabile anche per il legislatore regionale.

Tornando all'illustrazione del contenuto del comma 1 dell'articolo 7, fa pre-

sente che la disposizione rinvia espressamente all'articolo 7, comma 1, della legge 26 giugno 2024, n. 86, che – oltre a fissare a dieci anni la durata massima dell'intesa – stabilisce che la modifica, la revisione e la cessazione dell'efficacia avvengono con le medesime modalità procedurali previste dall'articolo 2 per la stipula, cioè con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo parlamentari.

Il comma 2 stabilisce, infine, il rinnovo tacito dell'intesa alla scadenza del termine decennale, precisando che le condizioni sostanziali permangono quale presupposto anche per il periodo rinnovato e salvo diversa volontà dello Stato o della Re-

gione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi prima della scadenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 maggio 2026.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

Emendamenti C. 1716-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvato dal Senato e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053, recante « Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore »;

rilevato che:

il provvedimento, composto da tre articoli, è volto a introdurre specifici meccanismi di rimodulazione dei termini processuali e del calendario delle udienze, a fronte di apposita certificazione prodotta dal difensore attestante il legittimo impedimento;

l'articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori, con cui si prevede la rimessione in termini del difensore, che comprova di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile e che questa non gli consente di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato;

l'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e transitorie, che disciplina il calendario del processo, con il quale viene sta-

bilito che, qualora il difensore non si presenti all'udienza e l'assenza sia dovuta ad una delle cause previste dal medesimo articolo 2 e queste non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo di posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza;

l'articolo 3 introduce, infine, il nuovo comma 5-*ter* all'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, il quale specifica le ipotesi costituenti legittimo impedimento del difensore per gli effetti di cui al comma 5 del medesimo articolo 420-*ter*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2831, approvata dal Senato, recante « Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare »;

rilevato che:

la proposta di legge, all'articolo 1, dispone alcune modifiche agli articoli 3 e 5 della legge 8 aprile 1983, n. 113 — che ha autorizzato la cessione di diversi ettari dal demanio statale al Comune di Praia a Mare, tenuto successivamente a rivendere ai singoli occupanti e ai concessionari i lotti di terreno su cui erano stati costruiti immobili, a determinate condizioni — con la finalità di garantire coerenza e certezza giuridica agli atti notarili stipulati e stipu-

landi in attuazione della medesima legge, limitando l'aggravio di oneri a carico dello Stato e del Comune di Praia a Mare; l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1886, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, recante « Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti »;

rilevato che:

la proposta di legge, composta di quattro articoli, prevede che la Repubblica riconosca la seconda domenica di ottobre quale « Giornata nazionale della meraviglia », al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra; stabilisce che in tale occasione possono essere organizzati eventi e iniziative; reca la clausola di invariata finanziaria e regola l'entrata in vigore del provvedimento;

in particolare, l'articolo 1 istituisce la predetta Giornata la seconda domenica di ottobre e stabilisce che essa non produce gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

l'articolo 2 stabilisce che in occasione della Giornata nazionale possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia, quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che

hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra, e che le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana precedente a quella della Giornata nazionale, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo;

l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, mentre l'articolo 4 stabilisce che il provvedimento medesimo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

l'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale della meraviglia, appare riconducibile alla materia « ordinamento civile », di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale;

con riguardo alla promozione di eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia, quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, assume rilievo la materia di competenza legislativa concorrente « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano comunque richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia;

con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche di prevedere ade-

guate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, può assumere rilievo, altresì, la materia « istruzione », anch'essa riconducibile alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

anche con riguardo a tale ultima materia, le iniziative che le istituzioni scolastiche possono prevedere nella settimana che anticipa la Giornata nazionale della meraviglia non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)	44
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	46
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Emendamenti C. 2629-A e abb. .	47
---	----

ERRATA CORRIGE	47
----------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il Vice Ministro della giustizia **Francesco Paolo Sisto**.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 30 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che la Commissione ha già trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati fino alla seduta del 15 aprile scorso.

Avverte, inoltre, che non sono ancora stati oggetto di votazione l'ulteriore proposta emendativa 12.02 della relatrice, né il relativo subemendamento D'Orso 0.12.02.1, aventi ad oggetto la copertura finanziaria del provvedimento, avendo la relatrice medesima evidenziato la necessità di un supplemento di istruttoria.

Al riguardo, propone, d'intesa con la relatrice, di avanzare richiesta al Governo di trasmettere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196 del 2009, per acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulla quantificazione degli oneri e le modalità per la relativa copertura finanziaria.

Considerato che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 18 maggio, propone di stabilire il termine per la trasmissione della suddetta relazione entro la giornata di domani, mercoledì 13 maggio 2026 e si riserva, conseguentemente, un'ulteriore convocazione serale della Commissione per il prosieguo dell'esame.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO prende atto della richiesta, precisando che non è al momento nelle condizioni di assumere, a nome del Governo, l'impegno a trasmettere la relazione tecnica entro un termine così stringente, potendo tuttavia garantire da parte del suo ministero, che vi sarà la massima celerità nella risposta.

Ingrid BISA (LEGA) osserva preliminarmente che la richiesta di relazione tecnica al Governo le appare un episodio inedito in seno alla Commissione Giustizia. Non ricorda se nelle ultime due legislature, in cui è stata componente, vi si sia mai proceduto, poiché è invece prassi che sia la Commissione Bilancio ad avanzare tale richiesta ai fini dell'espressione del proprio parere.

Ritiene utile ogni attività istruttoria volta a superare le difficoltà a definire una clausola finanziaria che sia idonea a far fronte agli oneri derivanti dal testo, così come modificato in sede referente. Richiama, in particolare, la modifica apportata in sede referente con l'emendamento della collega Matone, con cui si è ridefinito il perimetro soggettivo di applicazione delle misure previste dalla proposta di legge, cui il proprio gruppo attribuisce particolare significato.

Conclusivamente, auspica che non si utilizzino ragioni di natura finanziaria per promuovere la modifica di tale aspetto.

Valentina D'ORSO (M5S) non comprende lo stupore espresso dalla collega BISA sull'opportunità di richiedere la relazione tecnica, che anzi costituisce in via di principio un essenziale strumento istruttorio con riferimento a proposte legislative di iniziativa parlamentare per le quali la legge non ne prevede l'obbligatorietà.

Nel caso di specie, poi, considera particolarmente utile acquisire elementi di valutazione in ordine alla copertura degli oneri finanziari, ricordando come abbia presentato in prima persona il citato subemendamento proprio allo scopo di apprestare le necessarie risorse economiche.

Considera semmai inusuale far discendere la richiesta da un'apposita deliberazione della Commissione in sede plenaria, piuttosto che da interlocuzioni informali o anche semplicemente iniziative del relatore o del presidente, eventualmente preannunciate in sede di ufficio di presidenza.

Dichiara tuttavia l'intenzione del proprio gruppo di votare a favore di tale richiesta, auspicando che ciò contribuisca alla rapida conclusione dell'esame in sede referente di un testo che, in quanto dotato di adeguate risorse, possa essere attuabile in ogni sua parte.

Devis DORI (AVS), associandosi alle considerazioni della collega D'Orso, ritiene la richiesta di relazione tecnica costituisca sempre un utile strumento istruttorio per l'esame in sede referente ed esprime pertanto il voto favorevole del proprio gruppo.

Tuttavia, si domanda con preoccupazione se tale richiesta non nasconda piuttosto difficoltà interne alla maggioranza di addivenire ad un testo condiviso e possa comprometterne l'approvazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte preliminarmente che per prassi consolidata, testimoniata da precedenti anche di questa legislatura, la proposta di avanzare richiesta al Governo di trasmettere una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196 del 2009 è oggetto di apposita deliberazione della Commissione.

Fa presente che la proposta di avanzare tale richiesta d'intesa con la relatrice è il frutto di precedenti interlocuzioni informali tra rappresentanti dei gruppi di maggioranza e del Governo. In risposta alle preoccupazioni sollevate dal collega Dori ritiene di poter assicurare anche a nome della relatrice che tale richiesta non nasconde alcun intento dilatorio: è ferma intenzione della maggioranza procedere in

modo spedito e unitario e confermare lo spirito di ampia condivisione del provvedimento che ne ha caratterizzato l'iter fin dall'inizio.

Comprende le perplessità espresse dal Vice Ministro Sisto in ordine alla estrema ristrettezza dei tempi assegnati al Governo per la trasmissione della suddetta relazione e assicura la massima disponibilità della Commissione ad attendere il documento anche oltre tale termine purché sia acquisito in tempi compatibili con l'obbligo della Commissione medesima di riferire in Assemblea entro lunedì 18 maggio.

Ribadisce infatti che le tempistiche sono dettate dall'attuale calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, che impone alla Commissione di concluderne l'esame in sede referente entro questa settimana.

La Commissione approva la proposta di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro la giornata di mercoledì 13 maggio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, sottolinea che, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, il decreto-legge intende rispondere alla duplice esigenza di « contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale e retributivo e di crescente precarizzazione » e di « assicurare un quadro normativo più uniforme e verificabile per la determinazione e il monitoraggio dei trattamenti economici effettivamente corrisposti ».

La presente relazione – rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici – si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 8 richiama espressamente quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nell'ambito della nuova disciplina del sistema di monitoraggio e di raccolta dati in materia retributiva.

Si prevede, in particolare, che l'attività sia svolta in collaborazione tra il CNEL, l'INPS, l'ISTAT, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Capo III interviene sul lavoro intermediato da piattaforme digitali, settore nel quale l'organizzazione della prestazione e la determinazione dei compensi possono essere influenzate da sistemi automatizzati o algoritmici, con potenziali asimmetrie informative e rischi di sfruttamento.

La disciplina, che – come si legge nella relazione illustrativa – dedica particolare attenzione ai cosiddetti *rider*, mira a « garantire un quadro più certo di tutela attraverso criteri sostanziali di qualificazione del rapporto, presidi di trasparenza sulle decisioni automatizzate e strumenti di tracciabilità utili alle autorità competenti per l'azione di vigilanza ».

Per quanto di competenza della Commissione, si segnala l'articolo 15, comma 1, lettera *a*), che, integrando la normativa vigente, prevede obblighi, corredati dalle relative sanzioni, sia per i *rider* sia per le piattaforme digitali.

Il nuovo comma 2-*bis*, dell'articolo 47-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2015,

introdotto dalla disposizione in esame, fissa la regola secondo cui l'accesso alla piattaforma digitale da parte del lavoratore può essere consentito attraverso SPID, CIE, CNS (Carta nazionale dei servizi) oppure mediante un *account* rilasciato dalla stessa piattaforma con un sistema di autenticazione a più fattori.

Poiché le credenziali di accesso al proprio *account* rivestono carattere strettamente personale è fatto divieto di cessione a terzi, stabilendosi una sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1200 in caso di cessione del proprio *account* e suo utilizzo da parte di persona diversa del titolare.

Il nuovo comma 2-ter del medesimo articolo 47-bis pone in capo alle piattaforme digitali due divieti.

In primo luogo, il divieto di rilasciare più di un *account* per ogni singolo codice fiscale. In secondo luogo, il divieto di « commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore ».

La norma in commento prevede quindi che « la violazione della presente disposizione comporta una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 1500 per ogni *account* in più associato al singolo codice fiscale », riferendosi, quindi, al divieto concernente il rilascio di una pluralità di *account*.

La lettera c) del medesimo articolo 15 inserisce il nuovo comma 3-bis nell'articolo 47-septies del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, in cui si prevede l'obbligo in capo al *rider* di seguire un'attività formativa a integrazione di quella obbligatoria già prevista dalla normativa vigente.

Le suddette attività di formazione sono definite annualmente con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono erogate tramite la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Tale obbligo deve essere assolto entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione. Il mancato completamento del corso di formazione entro i termini previsti è segnalato al committente. Ai sensi dell'ultimo periodo della disposizione in commento « Al committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi è erogata una sanzione pari da euro 800 a euro 2.400 [*rectius*: irrogata una sanzione da euro 800 a euro 2.400] ».

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 maggio 2026.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

Emendamenti C. 2629-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 677 del 7 maggio 2026:

a pagina 15, prima colonna, alla quattordicesima riga, dopo la parola: « *conclusione* » sono aggiunte le seguenti: « – *Parere favorevole* »;

a pagina 16, prima colonna, alla venticatticesima riga, dopo la parola: « *SI-STO* » è aggiunta la seguente: « *dichiara* ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 13.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 123 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	49
Proposta di nomina del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 124 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana.

Nomina n. 123.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Barbara POLO (FDI), *relatrice*, ricorda come la Lega Navale Italiana sia un ente pubblico che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti e, allo stesso tempo, sia anche un'associazione di protezione ambientale e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Fa presente come lo scopo principale della Lega Navale Italiana sia quello di diffondere nel popolo italiano e, in particolare, fra i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi. Inoltre, la Lega favorisce la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne e sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'associazione. Essa, infine, pro-

muove e sostiene la pratica del diporto e delle attività nautiche.

Rammenta che la Lega Navale Italiana è articolata in una Presidenza Nazionale e in oltre 260 tra sezioni e delegazioni, ubicate su tutto il territorio nazionale. Le norme che disciplinano la vita dell'ente sono contenute nello Statuto e negli articoli da 65 a 72 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90). In particolare, le disposizioni relative agli organi centrali della Lega Navale Italiana, ovvero l'Assemblea generale, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri, sono dettate dall'articolo 67 e, con riguardo ai compiti e alla composizione degli organi centrali, dall'articolo 69. Il Presidente nazionale, che è il rappresentante legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale. Inoltre, emana le direttive per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio direttivo nazionale. Infine, compie gli atti a lui demandati dallo Statuto e dal regolamento o, per delega, dal Consiglio direttivo nazionale. La sua nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90). Sulla nomina è richiesta l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di assenza o impedimento, il Presidente nazionale è sostituito dal Vicepresidente nazionale, nominato anch'esso con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), previo parere parlamentare. Gli organi di vertice della Lega navale Italiana restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Ciò premesso, sottolinea come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra in riserva, Giuseppe de Giorgi, il cui *curriculum vitae* è allegato alla proposta di nomina in esame, a Presidente della Lega navale italiana.

Segnala, infine, che la proposta è stata effettuata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare e che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 124.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, ricorda come il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 aprile 2026, abbia avviato la procedura per la nomina, su proposta del Ministro della difesa, del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto, a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Fa presente come la Cassa di previdenza delle Forze armate sia un organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa. La sua istituzione risale al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, recante regolamento di riordino delle Casse militari, tramite il quale si è provveduto all'accorpamento in un unico organismo delle preesi-

stenti sei casse militari facenti capo al Ministero della difesa, il cui contenuto è stato trasposto negli articoli da 73 a 80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010).

Sottolinea che la normativa prevede che il Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate venga scelto – ai sensi dell’articolo 77 del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari – tra i membri del Consiglio di amministrazione escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza, e che qualora sia un rappresentante appartenente alle Forze armate debba essere designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Il Presidente è il rappresentante legale della Cassa e risponde, al Consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa, del funzionamento dell’ente a cui è preposto. Inoltre, egli segue l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell’organizzazione del Ministero della difesa. I componenti di tutti e tre gli organi (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori) svolgono l’attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Venendo alla proposta in esame, segnala che, all’esito della richiamata riunione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso ai Presidenti delle Camere, in data 5 maggio 2026, la richiesta di parere sulla proposta di nomina, unitamente al *curriculum vitae* del candidato ed allo schema di decreto del Ministro della difesa che ha provveduto a rinnovare il Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate per il triennio 2026-2029.

Quanto alle esperienze del generale di divisione Paolo Aceto – il quale succede all’Ammiraglio ispettore capo Pietro Co-

vino, cessato dal mandato – evidenzia che il preposto ha assunto, dal 4 ottobre 2023, l’incarico di Capo del III Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’energia, dell’ambiente, della sicurezza e dell’industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell’educazione, dell’innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Fabrizio COMBA (FDI), *relatore*, in primo luogo, ricorda come la Commissione sia chiamata a rendere il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 2788, recante la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’energia, dell’ambiente, della sicurezza e dell’industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell’educazione, dell’inno-

vazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

Fa presente, come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, che la cooperazione tra Italia e Albania si colloca nel solco degli intensi rapporti bilaterali già esistenti tra le Parti e tende a rafforzare la cooperazione in aree di pubblico interesse.

Quanto al contenuto dell'Accordo, per ciò che concerne i profili di competenza della Commissione, evidenzia il paragrafo 3 dell'articolo 1, concernente gli obiettivi e l'ambito della cooperazione.

Sottolinea, a riguardo, che l'articolo 1 individua una serie di settori di cooperazione in cui le Parti coopereranno.

Osserva come, tra questi, in particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 1 miri a promuovere, favorire e rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Albania nel settore della difesa e delle industrie della difesa, definendo la cornice di riferimento nell'ambito della quale strutturare attività permanenti di collaborazione. Le Parti concordano di rafforzare la cooperazione nei campi della sicurezza, della difesa e delle industrie della difesa, con particolare attenzione agli investimenti industriali e all'approvvigionamento, allo sviluppo congiunto delle capacità, alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo congiunti e all'innovazione tecnologica, in coerenza con i rispettivi impegni internazionali e le legislazioni nazionali e tramite: (i) iniziative congiunte finalizzate a rafforzare le capacità istituzionali e l'interoperabilità, in risposta alle questioni di sicurezza emergenti; (ii) produzione e co-produzione di sistemi, apparecchiature, armi, munizioni, tecnologie e servizi correlati alla difesa e alla sicurezza; (iii) sostegno a progetti e piattaforme congiunte che rafforzino la sicurezza regionale ed euro-atlantica, conformemente agli obblighi internazionali e alla legislazione nazionale di ciascuna Parte; (iv) promozione

della cooperazione tra le imprese, a partecipazione statale o private, per la produzione di unità navali e per quelle destinate a funzioni logistiche e ad emergenze in mare; (v) promozione della cooperazione commerciale tra le imprese, a partecipazione statale o private, nel settore della produzione e dell'industria militare, compreso il potenziale trasferimento industriale.

Fa presente, inoltre, che la cooperazione con la Repubblica di Albania nei suddetti ambiti della difesa consentirà di strutturare e conferire carattere di sistematicità e continuità all'attività industriale del settore militare con un *partner* di elevato interesse strategico per l'intero comparto della difesa e per il sistema economico nazionale.

Con riferimento, invece, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione, segnala che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2788, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025;

premesso che la cooperazione tra Italia e Albania si colloca nel solco degli intensi rapporti bilaterali già esistenti tra le Parti e tende a rafforzare la cooperazione in aree di pubblico interesse;

premesso altresì che l'Accordo intende rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore

consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea;

considerato che l'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo individua, tra i settori di cooperazione in cui le Parti coopereranno, il settore della difesa e delle industrie della difesa, definendo la cornice di riferimento nell'ambito della quale strutturare attività permanenti di collaborazione;

considerato altresì che le Parti concordano di rafforzare la cooperazione nei campi della sicurezza, della difesa e delle industrie della difesa, con particolare attenzione agli investimenti industriali e all'approvvigionamento, allo sviluppo congiunto delle capacità, alla formazione, alla ricerca e all'innovazione tecnologica, in coerenza con i rispettivi impegni internazionali e le legislazioni nazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	54
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	79
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	71

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 <i>final</i> .	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	76

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, segnala che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 33 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

Fa presente che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio del Senato, che ha espresso parere favorevole con condizioni, poi recepite dalla Commissione di merito con modifiche all'articolo 5.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa presente, innanzitutto, che l'articolo 2 ridetermina le aliquote di accisa sulla

benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo 2026, giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame in *Gazzetta Ufficiale*, e fino al 7 aprile 2026, ventesimo giorno successivo, nelle seguenti misure: benzina: da 672,90 euro per 1.000 litri a 472,90 euro per 1000 litri, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 2; oli da gas o gasolio usato come carburante: da 672,90 euro per 1.000 litri a 472,90 euro per 1000 litri, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2; gas di petrolio liquefatti usati come carburanti: da 267,77 euro per mille chilogrammi a 167,77 euro per mille chilogrammi, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 2. Segnala che ai relativi oneri, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi del successivo articolo 5. Evidenzia che la relazione tecnica e la Nota del Governo depositata presso la Commissione Bilancio del Senato descrivono il procedimento di stima e forniscono i dati di consumo considerati nella quantificazione degli effetti finanziari della disposizione. Rileva come la stima degli effetti finanziari sia stata condotta tramite l'utilizzo del modello accise del Dipartimento Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, osserva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota, è stato possibile ricostruire solo alcuni degli effetti principali connessi alla riduzione delle accise. In particolare, segnala che non sono stati forniti dati ed elementi necessari alla stima degli effetti relativi ad alcuni settori agevolati, quali ad esempio il settore agricolo, le forze armate e le ambulanze. Inoltre, osserva come non sia stato possibile verificare in modo puntuale le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese derivanti dalle variazioni del gettito dell'accisa, dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP, in quanto non sono stati forniti dati più puntuali in merito alla quota dei soggetti che non detraggono l'IVA e i cui consumi dovrebbero determinare una riduzione del gettito dell'imposta medesima e ai soggetti

che sono tenuti al versamento dell'IRES e dell'IRAP e che, per effetto della riduzione dell'accisa, dovrebbero vedere ampliate le loro basi imponibili, con conseguenti maggiori entrate nell'esercizio 2027 e minori entrate nell'esercizio 2028, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presumibilmente per effetto del meccanismo saldo-acconto. Fa altresì presente che non sono stati forniti dati più puntuali in riferimento agli effetti, in termini di minori spese negli esercizi 2026 e 2027, derivanti dai rimborsi per il gasolio commerciale e per i taxi, presumibilmente dovuti ai minori crediti da compensare, come conseguenza dei minori esborsi cui sono tenuti i medesimi soggetti all'atto dell'acquisto, per altro non evidenziati separatamente come minori entrate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Pertanto, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari scontati dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti, a suo avviso, i dati e gli elementi testé citati alla base della stima, anche in considerazione del fatto che gli effetti positivi sono utilizzati come copertura ai sensi del successivo articolo 5.

In merito all'articolo 3, rileva che la norma riconosce alle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio come carburante, entro limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, precisandone i rapporti, in termini di cumulabilità, con altre forme di agevolazione fiscale, nonché altri aspetti relativi alla disciplina fiscale concernente i proventi riconducibili al credito d'imposta medesimo. Fa presente che le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala, infine, che alla copertura dei relativi oneri si provvede con le modalità stabilite al successivo articolo 5. Evidenzia che le norme prevedono, infine, che, dal 19 marzo al 30 giugno 2026, l'aggiornamento dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di au-

totrasporto, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014, con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio, avvenga con cadenza mensile anziché trimestrale, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 3. In proposito, ritiene opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le strutture del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico possano provvedere agli adempimenti necessari alla pubblicazione mensile del dato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 5, con particolare riferimento ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 5 e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, nonché a quelli derivanti dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, tramite le seguenti modalità: quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1 del decreto in esame; quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 2 del decreto in esame; quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Fa inoltre presente che il comma 2-*bis* del medesimo articolo 5 prevede che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al predetto

comma 2, lettera *a*), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In proposito, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), segnala che la riduzione delle predette dotazioni, interessa tutti gli stati di previsione della spesa ad eccezione dello stato di previsione del Ministero della difesa, incidendo sulle missioni e i programmi di spesa elencati nel richiamato Allegato 1 del decreto in esame, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica. Al riguardo, segnala preliminarmente che, come già evidenziato in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti legislativi che recavano un'analoga modalità di copertura finanziaria, la riduzione di stanziamenti relativi a missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato non appare riconducibile ad alcuna delle modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Tanto premesso, nel prendere atto che il citato Allegato 1 è stato interamente sostituito nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, in ottemperanza a una condizione contenuta nel parere reso sul provvedimento dalla Commissione Bilancio, in modo da esplicitare le missioni e i programmi di spesa incisi dalle riduzioni disposte, sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire un'indicazione da parte del Governo in ordine ai capitoli di bilancio dei medesimi programmi e alle sottostanti autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, al fine di consentire una più compiuta valutazione in sede parlamentare circa le scelte allocative assunte dal Governo, anche nelle more della conversione del presente decreto-legge. Ciò posto, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi la possibilità di procedere alla riduzione degli stanziamenti dei diversi stati di previsione nei termini riportati nell'Allegato 1 senza incidere sulle spese riferite a oneri inderogabili o, comunque, senza recare pregiudizio a interventi già program-

mati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Segnala, altresì, che, sempre in ottemperanza a una condizione contenuta nel parere reso sul provvedimento dalla Commissione Bilancio, il comma 2-*bis* dell'articolo in commento prevede che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le riduzioni disposte ai sensi del comma 2, lettera *a*), possano essere rimodulate anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito, evidenzia che un'analoga facoltà di rimodulazione è già stata prevista in occasione di precedenti riduzioni di ampia portata dei programmi di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b*), rileva che l'importo indicato nella disposizione corrisponde alla sommatoria degli effetti positivi indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari con riferimento all'articolo 2 del decreto in esame. Osserva che la norma tuttavia, da un punto di vista formale, non appare correttamente formulata, giacché essa fa riferimento alle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 2, pari a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mentre in realtà le risorse da utilizzare a copertura, come emerge dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, derivano sia da maggiori entrate tributarie sia da minori spese correnti.

Infine, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *c*), fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 1.368.208.924 euro per l'anno 2028. In proposito, pur considerando la relativa esiguità della riduzione prevista, ritiene utile

acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato*). Fa presente, altresì, che non è stato aggiornato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che non è modificato rispetto a quello riferito al testo originario del provvedimento.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, anche alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, segnala, preliminarmente, che, con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 2, sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, in considerazione della circostanza che i consumi a fine agricolo presentano una componente legata alla stagionalità, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 2.

Per quanto attiene, poi, ai consumi di prodotti ad aliquota agevolata da parte delle Forze armate, delle ambulanze e dei taxi e a quelli relativi al gasolio commerciale, precisa che i dati relativi ai consumi sono stati estratti da banche dati in uso al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali sono state applicate le variazioni di aliquota

risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 2.

Con riferimento alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi, che si configurano come rimborsi della differenza tra l'accisa piena e l'accisa agevolata, fa presente che i relativi effetti sono riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in termini di minori entrate nell'ambito della quantificazione degli effetti in termini di gettito derivante dalle accise e in termini di minori spese in termini di crediti di imposta.

Evidenzia altresì che le minori entrate complessivamente riconducibili alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi ammontano a circa 49,8 milioni di euro per la riduzione delle aliquote di 20 centesimi per quindici giorni e a circa 10 milioni di euro per la riduzione delle aliquote di 15 centesimi per cinque giorni e trovano compensazione nei corrispondenti minori esborsi per i crediti di imposta nell'anno 2026, fatta eccezione per le agevolazioni relative ai taxi, per i quali i rimborsi hanno luogo nell'anno successivo. Precisa inoltre che, al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello di stima tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria.

Fa presente che, ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto.

Assicura che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, secondo cui fino al 30 giugno 2026 la pubblicazione e l'aggiornamento, nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014, con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio, avviene con cadenza mensile, anziché trimestrale, non determina fabbisogni aggiuntivi rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei medesimi dati, anche considerando che lo stesso all'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014 prevede che le rilevazioni sul prezzo medio del gasolio per autotrazione siano effettuate su base mensile.

Assicura altresì che la riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1 non reca pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente.

Conferma che le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), si intendono riferite tanto alle maggiori entrate quanto alle minori spese derivanti dall'articolo 2, così come riportate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.

Fa presente infine che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto in esame, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2890, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica tra-

smessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rideeterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 2, sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, in considerazione della circostanza che i consumi a fine agricolo presentano una componente legata alla stagionalità, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 2;

per quanto attiene, poi, ai consumi di prodotti ad aliquota agevolata da parte delle Forze armate, delle ambulanze e dei taxi e a quelli relativi al gasolio commerciale, i dati relativi ai consumi sono stati estratti da banche dati in uso al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali sono state applicate le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 2;

con riferimento alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi, che si configurano come rimborsi della differenza tra l'accisa piena e l'accisa agevolata, i relativi effetti sono riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in termini di minori entrate nell'ambito della quantificazione degli effetti in termini di gettito derivante dalle accise e in termini di minori spese in termini di crediti di imposta;

le minori entrate complessivamente riconducibili alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi ammontano a circa 49,8 milioni di euro per la riduzione delle ali-

quote di 20 centesimi per quindici giorni e a circa 10 milioni di euro per la riduzione delle aliquote di 15 centesimi per cinque giorni e trovano compensazione nei corrispondenti minori esborsi per i crediti di imposta nell'anno 2026, fatta eccezione per le agevolazioni relative ai taxi, per i quali i rimborsi hanno luogo nell'anno successivo;

al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello di stima tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria;

ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto;

l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, secondo cui fino al 30 giugno 2026 la pubblicazione e l'aggiornamento, nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014, con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio, avviene con cadenza mensile, anziché trimestrale, non determina fabbisogni aggiuntivi rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei medesimi dati, anche considerando che lo stesso all'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014 prevede che le rilevazioni sul prezzo medio del gasolio per autotrazione siano effettuate su base mensile;

la riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e

ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1 non reca pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), si intendono riferite tanto alle maggiori entrate quanto alle minori spese derivanti dall'articolo 2, così come riportate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto in esame, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), con riferimento al provvedimento in esame, anche al di là dei profili oggetto delle richieste di chiarimento da parte del relatore, fa presente che la copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), richiami l'attenzione della Commissione sul tema della flessibilità di bilancio, che ritiene di particolare rilevanza anche in vista della prossima riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica a seguito della riforma della *governance* economica europea. In proposito ricorda che, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, si è svolto un intenso confronto tra Parlamento e Governo in ordine al fatto che la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, degli stanziamenti di competenza e di cassa dei Ministeri indicati nell'Allegato 1 al decreto in esame, fosse stata operata fornendo esclusivamente l'indicazione dell'importo com-

pletivo della riduzione prevista per il 2026 in corrispondenza degli stati di previsione di ciascun Ministero iscritti nel bilancio di previsione 2026-2028, rendendo pertanto impossibile una valutazione parlamentare sulle scelte operate dal Governo. Rammenta quindi come, solo a seguito della predetta interlocuzione, si sia giunti alla modifica del citato Allegato 1 prevedendo l'indicazione delle missioni e dei programmi incisi dalle riduzioni disposte dal Governo.

Sul punto, nel ribadire quanto già rilevato dal relatore in ordine al fatto che sarebbe stato comunque opportuno acquisire un'indicazione più dettagliata da parte del Governo che rendesse noti i capitoli di bilancio dei medesimi programmi e le sottostanti autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, rappresenta l'esigenza che, nell'ambito dei lavori del gruppo di lavoro costituito nell'ambito delle Commissioni Bilancio delle due Camere per la riforma della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica si presti specifica attenzione al tema della flessibilità affinché siano specificatamente definite le prerogative del Governo e del Parlamento in tale ambito, al fine di evitare il completo depauperamento del ruolo delle Camere.

Infine, con specifico riferimento alla proposta di parere formulata dal relatore, ritiene che sarebbe opportuno specificare che la riduzione degli stanziamenti dei diversi stati di previsione nei termini riportati nell'Allegato 1, oltre a non recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente, non incida sulle spese riferite a oneri inderogabili. Chiede, quindi, alla sottosegretaria Albano se possa fornire una rassicurazione su tale punto, già opportunamente rilevato dal relatore nella sua relazione introduttiva, al fine di introdurre tale specificazione nella proposta di parere.

La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che la riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1 non recherà pregiudizio alla realizzazione di interventi finanziati a valere su spese riferite a oneri

inderogabili nonché a interventi già programmati a legislazione vigente.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce della richiesta formulata dalla deputata Guerra e degli ulteriori chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2890, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rideeterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 2, sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, in considerazione della circostanza che i consumi a fine agricolo presentano una componente legata alla stagionalità, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 2;

per quanto attiene, poi, ai consumi di prodotti ad aliquota agevolata da parte delle Forze armate, delle ambulanze e dei taxi e a quelli relativi al gasolio commerciale, i dati relativi ai consumi sono stati estratti da banche dati in uso al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali sono state

applicate le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 2;

con riferimento alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi, che si configurano come rimborsi della differenza tra l'accisa piena e l'accisa agevolata, i relativi effetti sono riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in termini di minori entrate nell'ambito della quantificazione degli effetti in termini di gettito derivante dalle accise e in termini di minori spese in termini di crediti di imposta;

le minori entrate complessivamente riconducibili alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi ammontano a circa 49,8 milioni di euro per la riduzione delle aliquote di 20 centesimi per quindici giorni e a circa 10 milioni di euro per la riduzione delle aliquote di 15 centesimi per cinque giorni e trovano compensazione nei corrispondenti minori esborsi per i crediti di imposta nell'anno 2026, fatta eccezione per le agevolazioni relative ai taxi, per i quali i rimborsi hanno luogo nell'anno successivo;

al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello di stima tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria;

ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto;

l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, secondo cui fino al

30 giugno 2026 la pubblicazione e l'aggiornamento, nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014, con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio, avviene con cadenza mensile, anziché trimestrale, non determina fabbisogni aggiuntivi rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei medesimi dati, anche considerando che lo stesso all'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014 prevede che le rilevazioni sul prezzo medio del gasolio per autotrazione siano effettuate su base mensile;

la riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1 non reca pregiudizio alla realizzazione di interventi finanziati a valere su spese riferite a oneri inderogabili nonché a interventi già programmati a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), si intendono riferite tanto alle maggiori entrate quanto alle minori spese derivanti dall'articolo 2, così come riportate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto in esame, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Segnala, in primo luogo, che la quantificazione o la copertura delle seguenti proposte emendative appare carente o inidonea:

Raffa 3.1, che prevede che il contributo straordinario previsto, ai sensi dell'articolo 3, in favore delle imprese che esercitano attività di autotrasporto, per la maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio usato come carburante, sia riconosciuto anche in relazione all'aumento del prezzo del biodiesel e dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento. Viene, pertanto, incrementato, in misura pari a 10 milioni di euro, il limite massimo entro il quale è possibile l'erogazione del contributo, per l'anno 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, che tuttavia, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento non reca alcuna disponibilità di bilancio per l'anno considerato;

Raffa 3.09, che, nell'introdurre un articolo aggiuntivo recante misure in favore delle imprese ferroviarie, prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2015, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, che tuttavia, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento non reca alcuna disponibilità di bilancio per l'anno considerato;

Forattini 4.1000, che, nel modificare la disposizione relativa al credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche, prevede l'innalzamento del limite di spesa a 50 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo ai relativi oneri ai sensi dell'articolo 5, senza tuttavia adeguare le disposizioni di copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 5;

Del Barba 4.1001, che, nel modificare la disposizione relativa al credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche, prevede che alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo ed aprile dell'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Del Barba 4.1002, che, nel modificare la disposizione relativa al credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche, prevede che alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Fa altresì presente che ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari di talune altre propo-

ste emendative. In particolare, segnala le seguenti:

Merola 01.01000, che dispone che, dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, siano diminuite le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio e prevedendo che, in ogni caso, dall'adozione del predetto decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità del meccanismo di compensazione finanziaria individuato dalla proposta emendativa;

Grimaldi 1.1002, che prevede, tra l'altro, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* renda operativa la piattaforma digitale prevista dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, finalizzata a individuare, tramite sistemi di geolocalizzazione, i distributori di carburante con i prezzi più convenienti in un raggio selezionabile dall'utente, fornendo altresì indicazioni per il raggiungimento degli stessi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse stanziare a legislazione vigente, che autorizzavano una spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, oltre alle spese destinate annualmente al supporto tecnico-specialistico e ai servizi connessi alla gestione dell'applicazione;

Alifano 2.1, che prevede che le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi, rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, siano individuate garantendo che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026. A tal fine la proposta ridetermina gli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del medesimo comma

1, incrementandoli in misura pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, alla cui copertura finanziaria provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, rilevando peraltro che quest'ultima provvede a rideterminare i suddetti oneri esclusivamente per l'anno in corso, senza tuttavia considerare gli effetti su IRAP e IRES, valutati attualmente in 6,1 milioni di euro per l'anno 2028. In merito ai profili attinenti alla copertura finanziaria, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, considera tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Alifano 2.3, che prevede che la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sia cumulabile con l'agevolazione prevista, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante, in favore degli autotrasportatori e delle imprese di trasporto persone, ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 che, in particolare, nell'individuare la relativa aliquota, stabilisce altresì un meccanismo di rimborso degli oneri sostenuti dai predetti soggetti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, al fine di confermare se – come sembra – i benefici di cui all'articolo 2 comma 1 siano già cumulabili con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995;

Alifano 2.1000, che prevede, tra l'altro, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possano essere rideterminate le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 244 del 2007, che prevede la possibilità di una diminuzione delle predette aliquote al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità del meccanismo di compensazione finanziaria individuato dalla proposta emendativa;

Alifano 2.01, che individua, a decorrere dall'8 maggio 2026 e fino all'8 luglio 2026, un'aliquota IVA agevolata, nella misura del 5 per cento, da applicare al gas naturale usato per autotrazione. La medesima proposta provvede ai relativi oneri, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. In merito ai profili attinenti alla copertura finanziaria, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, appare tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Gubitosa 3.2 e Raffa 3.3, che prevedono che il contributo straordinario previsto, ai sensi dell'articolo 3, in favore delle imprese che esercitano attività di autotrasporto, per la maggiore spesa sostenuta per

l'acquisto del gasolio usato come carburante sia riconosciuto, rispettivamente, anche alle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus e ai soggetti che esercitano servizio taxi e servizio di noleggio con conducente. Viene, pertanto, incrementato, in misura pari a 15 milioni di euro, il limite massimo entro il quale è possibile l'erogazione del contributo, per l'anno 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Carmina 3.9, che è volta a riconoscere alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della Regione Siciliana, della regione Sardegna e delle isole minori un contributo, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione

vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Gubitosa 3.04, che è volta a riconoscere ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Alifano 3.05, che è volta a riconoscere alle imprese e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 780 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da

un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, entrambi i citati Fondi al momento recano per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla loro riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

Raffa 3.06, che è volta a riconoscere alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Forattini 4.1, che, nell'estendere il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio alle imprese esercenti l'attività agricola, prevede l'innalzamento del limite di spesa a 170 milioni di euro per l'anno 2026, con contestuale adeguamento delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2026, mediante le seguenti modalità: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, i citati Fondi al momento recano per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Gubitosa 4.2, che, nell'estendere il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio alle imprese esercenti l'attività di mitilicoltura, prevede l'innalzamento del limite di spesa a 30 milioni di euro per l'anno 2026, con contestuale adeguamento delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Forattini 4.5, che, nel modificare la disposizione relativa al credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche, prevede l'innalzamento del

limite di spesa a 30 milioni di euro per l'anno 2026, con contestuale adeguamento delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante le seguenti modalità: quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, i citati Fondi al momento recano per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Raffa 4.6, che, nel modificare la disposizione relativa al credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche, prevede l'innalzamento del limite di spesa a 30 milioni di euro per l'anno 2026, con contestuale adeguamento delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio

alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Lai 4.01000, che prevede, fra l'altro, la riduzione, per l'anno 2026, delle aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinati al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti. La proposta prevede, inoltre, agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, mediante l'istituzione, per l'anno 2026, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, nonché in merito alla conseguibilità degli effetti attesi, in termini di maggiori entrate, dall'istituzione del predetto contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2026;

Merola 5.1, che sostituisce la modalità di copertura finanziaria prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame con l'introduzione, per l'anno 2026, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di pro-

dotti petroliferi. Il contributo è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla conseguibilità degli effetti attesi, in termini di maggiori entrate, dall'istituzione del predetto contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2026;

Alifano 5.2 e Bonelli 5.1000, che sostituiscono la modalità di copertura finanziaria prevista dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame con l'estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, a carico delle imprese del settore energetico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla conseguibilità degli effetti attesi, in termini di maggiori entrate, dall'applicazione del citato contributo di solidarietà temporaneo, al fine di conseguire l'importo minimo di 527,4 milioni di euro per l'anno 2026;

Lomuti 5.3, che sostituisce la modalità di copertura finanziaria prevista dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame con la riduzione, in misura pari a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019. Al riguardo, nel rilevare che la proposta, nel prevedere l'utilizzo di risorse di conto capitale, appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'effettiva possibilità di procedere alla riduzione delle predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di impegni o spese programmate a valere sulle risorse utilizzate con finalità di copertura;

Fratoianni 5.1001, che sostituisce la modalità di copertura finanziaria prevista dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame con l'introduzione di un contributo straordinario a carico dei soggetti operanti nella produzione, raffinazione e immissione in consumo e prima cessione nel territorio dello Stato di prodotti petroliferi, determinato in misura pari al 2 per cento del fatturato realizzato nel territorio dello Stato derivante dalla vendita dei suddetti prodotti. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla conseguibilità degli effetti attesi, in termini di maggiori entrate, dall'applicazione del citato contributo di solidarietà temporaneo, al fine di conseguire l'importo minimo di 527,4 milioni di euro per l'anno 2026;

Alifano 5.4, che modifica l'Allegato 1 del decreto in esame, sopprimendo la voce relativa al programma 2.6 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 3,289 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione

non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Alifano 5.5, che modifica l'Allegato 1 del decreto in esame, sopprimendo la voce relativa al programma 2.8 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 178 mila euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, quindi, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime nulla osta sulle proposte emendative Merola 01.01000 e Alifano 2.1000, evidenziando tuttavia che le stesse appaiono suscettibili di determinare delle incertezze applicative dovute alla sovrapposizione del meccanismo con la vigenza temporale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 maggio 2026 recante la rideeterminazione temporanea delle aliquote di accisa e segnalando comunque la necessità di ulteriori verifiche sull'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalle proposte medesime.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative Grimaldi 1.1002, Alifano 2.1, 2.3 e 2.01, Lai 4.01000, Merola 5.1, Alifano 5.2, Lomuti 5.3, Bonelli 5.1000 e Fratoianni 5.1001 in quanto suscettibili di

determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

In particolare, in ordine all'emendamento Alifano 2.1, fa presente che la proposta determina, per l'anno 2028, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.

In ordine all'emendamento Alifano 2.3 precisa che dalla formulazione della proposta emendativa non appare chiaro se la cumulabilità della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con l'agevolazione prevista dall'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 possa dar luogo al riconoscimento di benefici ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Alifano 2.01 fa presente che non appare verificabile la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa.

In ordine all'articolo aggiuntivo Lai 4.01000, nel segnalare che non appare verificabile la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, evidenzia altresì che la proposta appare priva di adeguata copertura finanziaria tenuto conto del carattere aleatorio delle entrate derivanti dal contributo straordinario ivi istituito a fronte di oneri certi recati dalla proposta emendativa. Evidenzia altresì che, per la medesima motivazione da ultimo rappresentata, appaiono privi di adeguata copertura finanziaria gli emendamenti Merola 5.1, Alifano 5.2, Lomuti 5.3, Bonelli 5.1000 e Fratoianni 5.1001 che, analogamente, prevedono il ricorso, con finalità di copertura finanziaria, ad un contributo straordinario.

Esprime altresì parere contrario sulle proposte emendative Gubitosa 3.2, Raffa 3.3, Carmina 3.9, Gubitosa 3.04, Alifano 3.05, Raffa 3.06, Forattini 4.1, Gubitosa 4.2, Forattini 4.5, Raffa 4.6, Alifano 5.4 e 5.5 dal momento che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle predette proposte emendative risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi.

Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvio LAI (PD-IDP), intervenendo sulle proposte emendative 4.01000 a sua firma e Merola 5.1, evidenzia come queste condividano la medesima modalità di copertura finanziaria, consistente nell'introduzione di un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. In proposito, ritiene del tutto non condivisibile quanto testé rilevato dalla sottosegretaria Albano in ordine al carattere aleatorio delle entrate derivanti dal predetto contributo, evidenziando come le proposte prevedano espressamente che il contributo sia determinato dal Governo, in particolare da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota di entità tale da garantire il conseguimento del gettito necessario alla copertura degli oneri recati dalle medesime proposte emendative. Ritiene in tal senso che il Governo abbia fornito, a supporto dell'espressione di un parere contrario sui richiamati emendamenti, una motivazione del tutto formale, priva di contenuto sostanziale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2890, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle

crisi dei mercati internazionali, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 3.2, 3.3, 3.9, 3.04, 3.05, 3.06, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.4 e 5.5, risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1002, 2.1, 2.3, 2.01, 3.1, 3.09, 4.1000, 4.1001, 4.1002, 4.01000, 5.1, 5.2, 5.3, 5.1000 e 5.1001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 3.2, 3.3, 3.9, 3.04, 3.05, 3.06, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.4 e 5.5;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Silvio LAI (PD-IDP)⁽¹⁾, nell'annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ritiene che l'espressione di un parere contrario sulle proposte emendative 4.01000 a sua firma e Merola 5.1, sotto il profilo dell'inidoneità della copertura finanziaria, costituisca un precedente in ordine all'impossibilità di utilizzare in futuro modalità di copertura che prevedano forme di tassazione della medesima natura.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 682 del 19 maggio 2026.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, reca una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito, all'articolo 3, da una clausola di neutralità finanziaria. Segnala altresì che il testo del provvedimento, modificato in sede referente, si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Evidenzia preliminarmente che le norme del provvedimento delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, prescrivendo che i relativi schemi di decreto legislativo siano corredati di relazione tecnica che dia conto della summenzionata invarianza finanziaria e siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, secondo quanto previsto dall'articolo 1.

Rileva che tra i principi e i criteri direttivi a tal fine previsti, viene, in particolare, stabilito l'obbligo di copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, demandando la definizione dei valori minimi dei massimali di polizza all'adozione ogni cinque anni di un decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, lettera *d*). Viene inoltre stabilito che, ferma restando la libera pattuizione del compenso tra le parti, tale compenso sia determinato in relazione alla quantità e alla qualità della prestazione resa e che possa essere anche parametrato al raggiungimento di obiettivi, demandando ad un decreto ministeriale, da adottare ogni due anni, la definizione dei parametri di calcolo dello stesso in assenza di pattuizione e nei casi di sua liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numeri 1 e 2.

Evidenzia che, tra i principi e criteri direttivi previsti ai fini dell'adozione dei citati decreti legislativi vengono altresì previste la « tendenziale gratuità » delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale realizzate dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 6; la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per gli iscritti nell'albo professionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *o*), numero 7; la definizione del trattamento economico degli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici in misura adeguata alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a principi generali previsti nel decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *q*), numero 1.

Osserva che sono inoltre previste la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *r*); la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, autorizzando il Consiglio alla fissazione di contributi a carico degli iscritti al fine di provvedere alle relative finalità istituzionali e prevenendo la sospensione degli iscritti inadempienti, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *s*), numero 2 e la ridefinizione della disciplina relativa al tirocinio, con la previsione della gratuità

della frequenza per i praticanti con valore ISEE inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, e di quella relativa all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *aa)* e *bb)*.

Fa presente che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, conferma la neutralità finanziaria dello stesso e afferma che ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con specifico riguardo alla determinazione con decreto ministeriale dei valori minimi dei massimali delle polizze assicurative, disposta dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, e dei parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, rappresenta che la relazione tecnica precisa che tali adempimenti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione della giustizia, considerato che tali attività rientrano nell'ambito di competenze istituzionalmente assegnate alla medesima Amministrazione e disciplinate a normativa vigente dalla legge n. 247 del 2012. In ordine alle attività di vigilanza del Ministero della giustizia sul Consiglio nazionale forense e sugli ordini circondariali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *r)*, e alla disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *bb)*, rileva che la relazione tecnica riferisce a che alle stesse sarà data attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in merito alla disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, appare opportuno, a suo avviso, acquisire preliminarmente un chiarimento con riferimento alla possibilità che tale previsione – e più in generale la disciplina relativa all'ordine degli avvocati e alle sue articolazioni organizzative – possa incidere sull'inclusione

dei diversi soggetti coinvolti nell'ambito dell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Ciò stante, con riferimento alle disposizioni sul tirocinio evidenzia che, rispetto all'assetto vigente, le novelle alla pertinente disciplina rilevano specificamente con riguardo alla previsione della frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi organizzati dai consigli dell'ordine mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da altri soggetti accreditati, demandando all'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di istituzione delle scuole forensi, dei criteri di sostenibilità economica dei corsi, nonché, per effetto di una modifica introdotta in sede referente, la previsione della gratuità della frequenza per i praticanti con valore ISEE inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *aa)*, numeri, 2 e 3. Sul punto, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a consentire la verifica dell'assenza di oneri per la finanza pubblica con riferimento alla disposizione in parola, anche con riguardo alla summenzionata modifica introdotta dalla Commissione di merito, al fine di assicurare la complessiva riconduzione dei profili attuativi della stessa, comprensivi dei relativi oneri, nell'ambito delle risorse di bilancio dell'Ordine degli avvocati delle sue articolazioni organizzative, *in primis* il Consiglio nazionale forense. Specifica che il chiarimento appare opportuno in considerazione sia della richiesta dianzi formulata, sia del fatto che i suddetti profili attuativi sono demandati all'adozione di un regolamento ministeriale che, a differenza dei decreti legislativi attuativi della delega, non è sottoposto al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari.

Non formula osservazioni in merito alle restanti disposizioni, alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica e, in particolare, riguardo all'esame di Stato, pur rilevando che, rispetto all'assetto vigente, la

composizione delle Commissioni e delle sottocommissioni d'esame viene demandata alle norme delegate, laddove nell'assetto vigente il numero dei componenti della Commissione, 5 effettivi e 5 supplenti, e i criteri per la formazione delle sottocommissioni di distretto sono puntualmente indicati dall'articolo 47, della legge n. 247 del 2012, considerato, per altro, che le disposte novelle sembrano disporre una riduzione del volume complessivo delle prove, scritte e orali, da sostenere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, a tal fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *r*), relativi alla previsione della disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi all'inclusione dei predetti organismi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, in quanto tale previsione si limita a confermare quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 247 del 2012, ai sensi del quale, in particolare, il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Assicura altresì che dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), relativi alla formazione dei tirocinanti attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si configurano adempimenti o finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, fermo restando che già a legislazione vigente la legge n. 247 del 2012 prevede l'istituzione di scuole forensi e la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, da parte di tirocinanti, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, disciplinati con regolamento dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2629 e abb.-A, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *r*), relativi alla previsione della disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi all'inclusione dei predetti organismi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai

fini del conto economico consolidato, in quanto tale previsione si limita a confermare quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 247 del 2012, ai sensi del quale, in particolare, il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia;

dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), relativi alla formazione dei tirocinanti attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si configurano adempimenti o finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, fermo restando che già a legislazione vigente la legge n. 247 del 2012 prevede l'istituzione di scuole forensi e la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, da parte di tirocinanti, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, disciplinati con regolamento dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento D'Orso 2.54 che introduce, nell'ambito dei principi e criteri direttivi relativi al tirocinio per l'accesso alla professione forense, un'ulteriore previsione volta a disporre che al tirocinante avvocato sia sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio e, decorso il primo semestre di tirocinio, siano riconosciuti, altresì, un'indennità o un compenso commisurati all'apporto professionale reso e comunque non inferiori agli importi minimi stabiliti annualmente con decreto del Ministro della giustizia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame con particolare riguardo agli eventuali ulteriori costi connessi allo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, atteso che, attualmente, l'articolo 41, comma 11, della legge n. 247 del 2012 stabilisce che gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala, invece, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento D'Orso 2.54, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere alla rappresentante del Governo di

chiarire come dall'emendamento D'Orso 2.54 possano derivare oneri a carico della finanza pubblica, sottolinea come che tale emendamento non abbia alcun impatto sul bilancio dello Stato dal momento che prevede esclusivamente che al tirocinante avvocato sia sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. In particolare, ritiene che non ci siano costi connessi allo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico dal momento che, in tal caso, già, a legislazione vigente, è previsto un rimborso per l'attività svolta.

Contesta quindi l'espressione di un parere contrario sul predetto emendamento, ritenendo necessario ed eticamente rilevante che si riconosca al tirocinante avvocato il rimborso delle spese sostenute. Ribadisce, quindi, di non comprendere quali siano gli oneri derivanti dalla proposta emendativa, tenuto conto, fra l'altro, dell'esiguità del numero di soggetti che svolgono il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Dell'Olio, ritiene non condivisibile quanto sostenuto dalla rappresentante del Governo in ordine ai possibili oneri derivanti dal riconoscimento al tirocinante avvocato del rimborso spese. In proposito evidenzia come a fronte del rimborso dovuto al tirocinante, l'ente pubblico abbia comunque la possibilità di usufruire di un soggetto già professionalizzato. Richiama quindi quanto previsto all'articolo 2 del provvedimento in esame, ai sensi del quale il Governo, nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 1, dovrà prevedere che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense riconosca la dignità sociale della professione, ritenendo che l'emendamento D'Orso 2.54 vada proprio in questa direzione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che attualmente l'articolo 41,

comma 11, della legge n. 247 del 2012 stabilisce che gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, nei soli casi in cui tale rimborso sia previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La formulazione dell'emendamento D'Orso 2.54 appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2629 Governo e abb.-A, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.54, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 29 aprile 2026.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere, il cui contenuto è già stato anticipato ai componenti della Commissione:

« La V Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025)870 *final*) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4);

premessi che:

l'esame dei documenti assume significativa rilevanza ai fini della partecipazione del Parlamento alla formazione degli indirizzi politici dell'Unione europea, in quanto consente un'organica valutazione delle priorità e delle linee strategiche rispetto ai principali *dossier*, che, nelle ma-

terie di competenza, interessano in modo particolare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei programmi della politica di coesione, le procedure relative al coordinamento delle politiche economiche di bilancio nell'ambito del Semestre europeo, la revisione mirata delle norme della *governance* economica europea e i negoziati sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034;

in tale contesto, rivestono preminente interesse le scelte che dovranno compiersi rispetto alla definizione dei contenuti del prossimo Quadro finanziario pluriennale, che costituisce lo strumento fondamentale non solo per attuare le tradizionali politiche dell'Unione europea, ma anche per conseguire gli ulteriori ambiziosi obiettivi che l'Unione si è posta, con riferimento in particolare alle transizioni ambientale, energetica e digitale, e per rispondere efficacemente alle sfide globali che l'Unione deve fronteggiare in termini di sicurezza, difesa, autonomia strategica e competitività industriale;

anche in vista della conclusione dell'esame congiunto, presso le Commissioni riunite V e XIV, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro – Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (COM(2025)570 *final*), della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 (COM(2025)571 *final*), della proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2025)572 *final*) e della proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (COM(2025)574 *final*), è utile sin d'ora fornire alcune prime indicazioni rispetto al

negoziato sul prossimo Quadro finanziario pluriennale;

al riguardo, si giudica, in primo luogo, condivisibile l'impegno del Governo per pervenire a un futuro Quadro finanziario pluriennale equilibrato e sostenibile, che garantisca risorse adeguate alla politica agricola comune e alla politica di coesione, assicurando, al contempo, che le nuove priorità dell'Unione europea, in particolare nell'ambito delle politiche relative alla transizione energetica, alla competitività, alla sicurezza e alle migrazioni, siano finanziate in modo efficace e credibile;

è opportuno riconsiderare i meccanismi di *governance* e funzionamento dei nuovi piani di partenariato nazionale e regionale proposti dalla Commissione europea, assicurando un pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali;

occorre assicurare che il futuro Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea contempli una maggiore flessibilità di bilancio, senza tuttavia mettere in discussione la stabilità e la prevedibilità delle politiche di carattere pluriennale;

va accolta positivamente la volontà del Governo di proseguire nell'opera di attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle politiche di coesione per la programmazione 2021-2027;

merita pieno apprezzamento la posizione negoziale del Governo sul *Fiscal Simplification Package* finalizzata ad eliminare le disposizioni del nuovo quadro di *governance* economica dell'Unione europea non più necessarie;

considerato con favore l'impegno del Governo per una politica fiscale che, in linea con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, assicuri la sostenibilità del debito pubblico e la prosecuzione della riduzione del rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo, garantendo al contempo il necessario sostegno alle imprese e alle famiglie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo ai negoziati sul futuro Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034, si valuti l'esigenza di rappresentare che:

1) il volume complessivo di spesa non sia inferiore a quello proposto dalla Commissione europea e le risorse siano ripartite in maniera equilibrata tra le diverse politiche, al fine di assicurare finanziamenti adeguati, non inferiori ai livelli attuali, per le politiche tradizionali dell'Unione europea, con particolare riferimento alla politica agricola comune e alle politiche di coesione, e, al contempo, di garantire un contributo efficace e credibile alla realizzazione delle nuove priorità dell'Unione europea, in particolare nell'ambito delle politiche relative alla transizione energetica, alla competitività, alla sicurezza e alle migrazioni, tenendo conto in ogni caso del fatto che l'Italia storicamente è un contribuente netto al bilancio dell'Unione europea;

2) il meccanismo allocativo per l'assegnazione delle dotazioni nazionali sia equilibrato tra contributi e ritorni e tenga adeguatamente conto degli interessi strategici dell'Italia;

3) il nuovo metodo di programmazione previsto dalla Commissione europea assicuri il pieno rispetto dei principi di partenariato e *governance* multilivello, garantendo alle regioni e agli enti locali un ruolo chiaro e centrale nella programmazione e nell'attuazione dei piani di partenariato nazionali e regionali;

4) allo scopo di pervenire a un assetto complessivo che renda l'Unione europea più capace di rispondere alle sfide emergenti nel corso del periodo di programmazione, sia assicurata una maggiore flessibilità di bilancio, garantendo in ogni caso la stabilità e la prevedibilità degli investimenti a lungo termine;

b) con riguardo al *Fiscal Simplification Package*, si valuti l'esigenza di procedere alla approvazione del pacchetto, in coerenza con la posizione negoziale del Governo, al fine di eliminare, in un'ottica di semplificazione, le disposizioni del quadro di *governance* economica dell'Unione europea non più necessarie ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia come tanto la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 quanto la proposta di parere formulata dalla relatrice, che pure contiene osservazioni condivisibili, si concentrino in modo approfondito sul prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034, che pure sarà oggetto di uno specifico esame da parte delle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea. Lamenta, tuttavia, che la relazione programmatica sia estremamente generica su aspetti che giudica essenziali per il futuro dell'Unione europea. In questo senso, sottolinea come sia problematico, da un punto di vista politico, esprimere una valutazione unitaria sul Programma di lavoro

della Commissione per il 2026, che giudica condivisibile, e sulla relazione programmatica predisposta dall'Esecutivo, sulla quale non può non esprimere una valutazione critica.

A tale riguardo, sottolinea, infatti, come la medesima relazione non affronti in modo soddisfacente temi particolarmente rilevanti per il futuro sviluppo dei Paesi dell'Unione europea, come quelli relativi alla transizione ambientale e alle politiche energetiche, che sono trattati più come elementi di contesto che come strumenti per strutturare la crescita economica dell'Unione.

Analogamente, riscontra una sostanziale assenza di indicazioni puntuali circa i temi che riguardano l'unione bancaria e finanziaria rispetto ai quali, a suo avviso, il Governo italiano non ha espresso una posizione chiara.

Alla luce di tali considerazioni, annuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, ribadendo che tale voto è essenzialmente motivato da una valutazione negativa dei contenuti della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****ART. 1.*****(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)***

Il comma 1 prevede che le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunichino giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e **all'Autorità garante della** concorrenza e **del** mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Ai sensi del comma 2, i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

Il comma 3 istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti demandando le relative funzioni al Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui spetta anche comunicare rilevazioni di andamenti anomali alla Guardia di finanza.

La Guardia di finanza, ai sensi del comma 4, effettua gli accertamenti necessari e trasmette le risultanze al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché **all'Autorità garante della** concorrenza e **del** mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza.

Il comma 5 prevede, altresì che, fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmetta entro due giorni all'Autorità giudiziaria le suddette risultanze istruttorie 3, corredate **di** un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di "manovre speculative su merci" di cui all'articolo 501-bis **del** codice penale.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione ha carattere procedurale e all'attuazione della stessa le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2.***(Misure in materia di accise)***

La disposizione prevede che, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in esame e fino al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari a 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 16,777 cent €/kg (167,77 euro/mille kg).

Si premette che nella rideterminazione dell'aliquota dell'accisa, rispettivamente, per la benzina e per il gasolio usato come carburante nella misura di 472,90 euro per 1000 litri e per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti nella misura di 167,77 euro per mille chilogrammi, disposta dal presente articolo, si è tenuto conto dell'effetto della riduzione dell'accisa conseguente al verificarsi, con riferimento al mese di febbraio 2026, delle condizioni



di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha consentito l'adozione, contestualmente al presente provvedimento, del decreto interministeriale del 18 marzo 2026 previsto dal comma 290 del medesimo articolo, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo. Tanto premesso, la stima degli effetti finanziari della disposizione, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria da reperire nell'ambito del presente provvedimento è stata elaborata a partire dai più recenti dati di consumo di gasolio motori e benzina pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella sezione "Statistiche energetiche e minerarie – Consumi petroliferi", riproporzionate per tener conto del periodo di applicazione della disposizione. Tali consumi, originariamente espressi in tonnellate, sono stati convertiti in litri e sui consumi così ottenuti sono state applicate le variazioni di aliquota previste dalla disposizione. La stima incorpora l'elasticità di breve periodo della domanda rispetto al prezzo alla pompa, tenendo conto della variazione dei consumi all'aumentare o al ridursi dell'aliquota di accisa e, conseguentemente, del prezzo alla pompa. Per quanto riguarda la componente di prezzo alla pompa legata all'evoluzione del prezzo industriale, la stima si basa sulle proiezioni di breve termine sull'andamento del prezzo del petrolio.

Sono inclusi nella stima gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi per il gasolio commerciale e per i taxi, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali casi, la variazione dell'aliquota ordinaria genera un effetto di cassa legato esclusivamente al disallineamento temporale tra il momento del versamento dell'accisa piena e il momento del rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata.

La stima considera anche gli effetti sull'IVA dovuta sull'accisa e la deducibilità dell'accisa dalle imposte dirette.

Si riporta, di seguito, la tabella contenente la stima degli effetti di gettito complessivi derivanti dalla disposizione. Nell'ultima riga della tabella sono riportati gli effetti finanziari complessivi al netto della quota relativa alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali interessati dalle disposizioni di spettanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, stimata tenendo conto anche dei decimi di compartecipazione da attribuire alle singole Autonomie.

	2026	2027	2028	dal 2029
Accise	-408,4	0,0	0,0	0,0
IVA	-67,9	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	11,0	-4,8	0,0
IRAP	0,0	2,9	-1,3	0,0
Crediti d'imposta	58,9	1,6	0,0	0,0
Totale	-417,4	15,5	-6,1	0,0
Effetti su comp. RSS	-23,9	0,7	-0,3	0,0
Totale al netto compartecip.	-393,5	14,8	-5,8	0,0

in milioni di euro



ART. 3.
(Misure in favore dell'autotrasporto)

Il comma 1 riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel mese di marzo, aprile e maggio **dell'anno 2026** rispetto al prezzo del mese di febbraio **dello stesso anno**, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 6, in considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

ART. 4.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche)

La disposizione, al comma 1, prevede il riconoscimento alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta



non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie)

La norma individua la copertura finanziaria.

In particolare, al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, **con modificazioni, dalla** legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.

Agli oneri derivanti dal comma 1 **del presente articolo** e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa **relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione** della spesa di cui al seguente Allegato 1;
- b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 2;
- c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, **con modificazioni, dalla** legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 2-bis chiarisce che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e nel rispetto del conseguimento dei risparmi di spesa già previsti, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate, in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione si limita a consentire una rimodulazione delle riduzioni di spesa già previste dall'articolo 5, comma 2, lettera a), nell'ambito dei pertinenti stati di previsione, senza incidere sull'ammontare complessivo dei risparmi di spesa né sui saldi di finanza pubblica, come espressamente previsto dalla norma.

Conseguentemente, l'Allegato 1 reca l'individuazione delle riduzioni delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa dei Ministeri interessati, al fine di specificare il dettaglio delle riduzioni per missioni e programmi degli stati di previsione della spesa, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a). La modifica ha natura meramente ricognitiva e specificativa e non comporta variazioni all'ammontare



complessivo delle riduzioni di spesa già previste, che restano complessivamente pari a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Allegato 1

Ministero <i>(Dati in migliaia di euro)</i>	2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	127.500
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	15.025
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.690
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.510
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.148
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.691
MINISTERO DELL'INTERNO	30.170
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.715
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	96.500
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	25.382
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	25.355
MINISTERO DELLA CULTURA	25.012
MINISTERO DELLA SALUTE	86.053
MINISTERO DEL TURISMO	1.649



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	127.500	156
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	124.607	13
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	9	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	22	3
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	123.590	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	53	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	20	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	21	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	708	0
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	153	0
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	32	10
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	13	13
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	13	13
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	31	28
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (5)	5	5
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	2	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	1	0
14.5 Tutela della privacy (14)	22	22
18 Giovani e sport (30)	35	35
18.1 Attività ricreative e sport (1)	15	15



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	20	20
19 Giustizia (6)	16	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	16	0
21 Debito pubblico (34)	27	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	27	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	636	35
22.1 Indirizzo politico (2)	3	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	60	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	374	15
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	19	2
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	180	18
23 Fondi da ripartire (33)	2.135	33
23.1 Fondi da assegnare (1)	2.135	33



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	15.025	11.571
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	12.099	10.997
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	2.380	2.051
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	6.110	5.841
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	166	59
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	3.439	3.045
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	3	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	1	0
2 Regolazione dei mercati (12)	1.550	41
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	1.550	41
5 Comunicazioni (15)	571	77
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	19	2
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	101	75
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	450	0
6 Ricerca e innovazione (17)	19	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	19	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	787	457
7.1 Indirizzo politico (2)	153	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	634	457



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.690	7.243
1 Politiche per il lavoro (26)	4.365	4.314
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	4	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	545	539
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	3.791	3.775
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	24	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	1	0
2 Politiche previdenziali (25)	1.275	263
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1.275	263
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	3.402	2.666
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	3.028	2.297
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	374	369
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.645	0
5.1 Indirizzo politico (2)	7.557	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	87	0



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.510	5.200
1 Giustizia (6)	10.510	5.200
1.2 Giustizia civile e penale (2)	10.510	5.200



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.148	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	25.148	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	25.148	0



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.691	5.473
1 Istruzione scolastica (22)	25.383	5.473
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	164	0
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.521	941
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	2.764	2.735
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	63	14
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	12.307	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	8.117	1.549
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	444	234
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	2	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	308	0
4.1 Indirizzo politico (2)	74	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	0



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	30.170	3.609
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.754	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.754	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.783	383
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	429	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.161	291
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	192	92
4 Soccorso civile (8)	9.908	905
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	343	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	9.565	905
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	10.120	2.318
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	10.120	2.318
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.606	3
6.1 Indirizzo politico (2)	5.952	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	654	3



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.715	6.225
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	15.557	6.148
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	443	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	3.275	3.101
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	9.520	2.090
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	505	328
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	128	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	667	609
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	993	20
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	1	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	24	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	511	71
3.1 Indirizzo politico (2)	69	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	442	71
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	648	5
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	605	5



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	96.500	96.500
2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	96.500	96.500
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (1)	96.500	96.500



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	25.382	14.989
1 Ricerca e innovazione (17)	14.850	12.311
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	14.850	12.311
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.621	1.967
2.1 Diritto allo studio (1)	2.307	1.896
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	48	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	946	11
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	3.289	57
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0
2.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	178	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	846	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.911	712
3.1 Indirizzo politico (2)	40	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.871	712



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	25.355	9.783
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	25.280	9.783
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	362	1
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	169	4
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	24.750	9.778
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	71	0
2.1 Indirizzo politico (2)	45	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	26	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	4	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	4	0



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	25.012	19.092
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	24.767	18.956
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	6.183	6.013
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	121	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	759	102
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.126	941
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.451	324
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	2.104	602
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	11.572	9.651
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	1.339	1.306
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	41	0
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	8	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	63	16
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	245	136
4.1 Indirizzo politico (2)	30	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	215	136



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	86.053	81.265
1 Tutela della salute (20)	55.953	54.687
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	35.074	34.167
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	4	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	134	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	19.592	19.487
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	169	111
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	982	923
2 Ricerca e innovazione (17)	26.859	26.578
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	25.497	25.218
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1.361	1.360
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.241	0
3.1 Indirizzo politico (2)	2.831	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	410	0



Allegato
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	1.767	721
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	269	0
1.1 Indirizzo politico (2)	10	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	259	0
2 Turismo (31)	1.498	721
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	70	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	1.204	721
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	222	0



ART. 6.
(Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

11/05/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2890 Governo, approvato dal Senato	100
---	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 maggio 2026.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Giuseppe Colucci, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (nomina n. 122)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale del dottor Giuseppe Colucci, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (nomina n. 122).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) (COM(2025)837 final), di rappresentanti di: *European guild for artificial intelligence regulation* (EGAIR); Istituto italiano per la *privacy* e la valorizzazione dei dati (IIP), in videoconferenza; Anitec-Assinform, in videoconferenza, e *Interactive advertising bureau – Italia* (IAB Italia), in videoconferenza; Associazione regolazione intelligenza artificiale (AiRiA) 102

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05368 Iaria: Realizzazione del porto a sud di Villa San Giovanni 103
 ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 105
 5-05367 Pastorella: Iniziative per l'approvazione del sistema avanzato di assistenza alla guida di Tesla in Italia 103
 ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 107

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA, indi del vicepresidente Andrea CASU.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) (COM(2025)837 final), di rappresentanti di: *European guild for artificial intelligence regulation* (EGAIR); Istituto italiano per la *privacy* e la valo-

rizzazione dei dati (IIP), in videoconferenza; Anitec-Assinform, in videoconferenza, e *Interactive advertising bureau – Italia* (IAB Italia), in videoconferenza; Associazione regolazione intelligenza artificiale (AiRiA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU, indi del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone.

La seduta comincia alle 13.15.

Andrea CASU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05368 Iaria: Realizzazione del porto a sud di Villa San Giovanni.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio IANNONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, critica il comportamento del Governo, che continua a sostenere la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, opera alla quale si intendono destinare risorse ingenti e sproporzionate, pari a 13,5 miliardi di euro, nonostante i cantieri non siano ancora stati avviati e la Corte dei conti abbia sospeso l'*iter* dell'intervento, sollevando diverse criticità.

Rileva, al contrario, come la realizzazione del porto a sud di Villa San Giovanni richiederebbe risorse significativamente inferiori, quantificate, secondo i dati a sua disposizione, in circa 250 milioni di euro, consentendo inoltre un avvio dei cantieri in tempi sensibilmente più rapidi. Evidenzia, nello specifico, che tale opera consentirebbe di realizzare un'infrastruttura portuale idonea a garantire un collegamento rapido del trasporto ferroviario, in particolare passeggeri, tra la Sicilia e la Calabria.

Ricorda, inoltre, che l'infrastruttura in questione sarebbe in grado di accogliere navi atte al trasporto di treni ad alta velocità fino a 200 metri di lunghezza, con evidenti benefici per l'efficienza del sistema dei trasporti del Mezzogiorno.

Ritiene, pertanto, che l'insistenza del Governo sulla realizzazione del ponte sullo Stretto rischi di compromettere opportunità infrastrutturali di rilevante interesse strategico per il Paese. Osserva, infatti, come dalla risposta resa dal sottosegretario Iannone emerga la consapevolezza, da parte

dell'Esecutivo, dei significativi benefici che il porto a sud di Villa San Giovanni potrebbe apportare in favore dei territori interessati e, in generale, all'intero Mezzogiorno, nonché il fatto che la relativa progettazione non risulti esclusa dalle valutazioni governative.

Giudica, tuttavia, inaccettabile il comportamento tenuto dal Governo sul punto, soprattutto alla luce dell'esistenza di opere alternative al ponte sullo Stretto che appaiono parimenti strategiche per il sistema infrastrutturale e trasportistico nazionale.

5-05367 Pastorella: Iniziative per l'approvazione del sistema avanzato di assistenza alla guida di Tesla in Italia.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio IANNONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, chiarisce come la propria interrogazione non fosse volta ad accertare l'esistenza di un meccanismo automatico di autorizzazione a livello europeo, bensì a verificare la sussistenza di una volontà politica, da parte dell'Esecutivo, di promuovere iniziative finalizzate all'adozione del sistema avanzato di assistenza alla guida di Tesla, anche alla luce della disomogeneità degli interventi adottati dai diversi Stati membri in materia.

Giudica, inoltre, prudente la risposta fornita dal sottosegretario Iannone sull'argomento. Pur ritenendo condivisibile l'esigenza di sensibilizzare gli utenti circa la reale natura della tecnologia in questione, da qualificarsi non come sistema di guida autonoma, bensì come sistema di assistenza alla guida supervisionato, osserva che tale circostanza non dovrebbe essere utilizzata dall'Esecutivo quale motivo per non avviare anche in Italia un percorso volto alla sua adozione.

Accoglie, comunque, con favore il riconoscimento, da parte del Governo, del contributo significativo che tali innovazioni

possono apportare in termini di sicurezza stradale.

Si dichiara, tuttavia, non soddisfatta della risposta resa dall'Esecutivo, pur auspicando che le interlocuzioni attualmente in corso con Tesla possano condurre all'introduzione di un sistema di omologazione analogo a quello già adottato nei Paesi Bassi. Ritene, infatti, che l'Italia non possa permettersi di rimanere indietro rispetto agli altri Paesi in tale ambito, soprattutto

quando si tratta di tecnologie che presuppongono comunque una costante supervisione da parte dell'utente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Iannone per la disponibilità e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

5-05368 Iaria: Realizzazione del porto a sud di Villa San Giovanni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo considera strategico il rafforzamento dei collegamenti nello Stretto di Messina e, per questo, sta portando avanti un ampio programma di investimenti sul sistema portuale tra Sicilia e Calabria. Nell'area dello Stretto risultano, infatti, programmati o in corso circa 50 interventi per oltre 1,1 miliardi di euro. Gli interventi riguardano il potenziamento degli approdi, la riqualificazione delle infrastrutture portuali, il miglioramento dei servizi ai passeggeri e la digitalizzazione dei flussi logistici, sia a Messina sia a Reggio Calabria.

In questo quadro si inserisce la realizzazione del nuovo porto a sud di Villa San Giovanni, un intervento che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti considera fondamentale non solo dal punto di vista trasportistico, ma anche come occasione concreta di trasformazione urbana e sociale.

L'intervento è finalizzato a ridurre l'impatto del traffico pesante nei centri abitati, migliorare la sicurezza e la mobilità locale e rafforzare il ruolo dello Stretto nei collegamenti tra Calabria, Sicilia e resto del Paese. In particolare, l'opera consentirebbe una più efficace separazione tra traffico urbano e traffico connesso alle operazioni di imbarco e sbarco, intercettando i mezzi pesanti prima dell'ingresso nel centro abitato e favorendo una più razionale organizzazione dell'accessibilità portuale.

Attualmente sono in corso le attività necessarie alla definizione del quadro programmatico e tecnico dell'intervento. In particolare, il percorso prevede il completamento del nuovo Piano regolatore portuale dell'area interessata, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, quale presupposto per il successivo sviluppo progettuale dell'opera. In tale ambito, è già intervenuta la nomina del RUP, in confor-

mità al Codice dei contratti pubblici, con il conseguente avvio delle attività tecniche e amministrative propedeutiche alla progettazione. L'iter proseguirà attraverso studi e approfondimenti finalizzati alla definizione del *layout* del nuovo porto e alla successiva predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Quanto al profilo finanziario, l'AdSP dello Stretto ha riferito che, allo stato attuale, il costo dell'intervento è stimato in circa 160 milioni di euro; si tratta, tuttavia, di una quantificazione suscettibile di aggiornamenti in relazione alla definizione progettuale dell'opera, alle opere di connessione e agli esiti delle valutazioni tecniche, ambientali e urbanistiche, con conseguente progressiva definizione del quadro economico complessivo dell'intervento.

Il nuovo porto a sud assume una rilevanza strategica non solo sotto il profilo portuale, ma anche logistico e urbano, poiché contribuisce a una più efficiente organizzazione dei flussi di attraversamento dello Stretto e a una migliore integrazione tra infrastrutture portuali, stradali e ferroviarie. In tale contesto, l'opera non appare alternativa ad altre infrastrutture strategiche per l'area dello Stretto, ma può essere valutata in una logica di sistema, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione della mobilità tra Calabria e Sicilia.

È evidente che il sistema di traghettamento rappresenta e continuerà a rappresentare un'infrastruttura importante per la mobilità nello Stretto. Tuttavia, permangono limiti strutturali che, anche a fronte degli interventi di potenziamento previsti, risultano difficilmente superabili. In particolare, per quanto riguarda il traffico ferroviario, i tempi di attraversamento non potrebbero comunque ridursi al di sotto di un'ora e trenta minuti, persino in scenari pienamente ottimizzati. Un dato che deve

essere confrontato con i circa quindici minuti garantiti da un collegamento stabile.

È dunque in questa prospettiva che il Governo ritiene strategica la realizzazione del collegamento stabile, considerandolo un'infrastruttura capace di garantire continuità territoriale, maggiore accessibilità e più elevata competitività dell'intero sistema logistico nazionale. Il Ponte consentirà, inoltre, di favorire un significativo trasferimento modale verso il trasporto ferroviario, contribuendo in maniera concreta agli obiettivi di sostenibilità ambientale, con

una riduzione stimata delle emissioni di CO₂ pari a circa 200 mila tonnellate annue.

Per queste ragioni, il Governo ritiene che il potenziamento del collegamento dinamico e la realizzazione del Ponte non siano interventi alternativi, bensì complementari e coerenti all'interno di una più ampia strategia di modernizzazione infrastrutturale del Paese. Una strategia che punta a colmare divari storici, rafforzare la coesione territoriale e garantire a cittadini e imprese del Mezzogiorno infrastrutture moderne, efficienti e all'altezza delle sfide future.

ALLEGATO 2

5-05367 Pastorella: Iniziative per l'approvazione del sistema avanzato di assistenza alla guida di Tesla in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle iniziative che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende adottare per l'approvazione del sistema Tesla *full self-driving supervised* per il mercato italiano, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segue con particolare attenzione l'evoluzione delle tecnologie di assistenza avanzata alla guida, di guida connessa e di mobilità automatizzata, nella consapevolezza del contributo che tali innovazioni possono offrire in termini di sicurezza stradale, innovazione industriale e modernizzazione del sistema della mobilità.

Tale attenzione deve, tuttavia, necessariamente coniugarsi con il pieno rispetto del quadro normativo europeo e nazionale vigente, nonché con la tutela prioritaria della sicurezza della circolazione e della corretta informazione degli utenti.

Con riguardo al profilo omologativo, si evidenzia che la materia dell'omologazione dei veicoli è disciplinata da normative dell'Unione europea adottate nell'ambito di un regime di armonizzazione obbligatoria e, con specifico riferimento agli autoveicoli, dal regolamento (UE) 2018/858 e successive modificazioni e integrazioni. Il veicolo equipaggiato con il sistema in argomento ha ottenuto il rilascio del certificato di omologazione. Occorre tuttavia precisare che tale certificazione riguarda, allo stato, un'omologazione provvisoria dell'Unione europea rilasciata in deroga per nuove tecnologie o nuovi concetti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858. La procedura è ancora subordinata alla successiva autorizzazione della Commissione europea prevista dal paragrafo 4 del medesimo articolo. Ne consegue che l'approvazione attualmente produce effetti esclusivamente nel territorio dei Paesi Bassi, Stato membro che l'ha rilasciata. L'even-

tuale estensione della validità dell'omologazione a tutti gli Stati membri dell'Unione europea richiederà, pertanto, ulteriori passaggi procedurali in sede europea.

Vale la pena evidenziare che l'Osservatorio tecnico di supporto per le *Smart Road* e per il veicolo connesso e a guida automatica, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 70, ha già avviato un'interlocuzione formale con Tesla Italy S.r.l., finalizzata ad acquisire chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei *test-drive* pubblicizzati dalla società, sulle caratteristiche tecniche del sistema, sul livello di automazione secondo la classificazione SAE e sul relativo quadro omologativo.

La società ha rappresentato che il sistema sarebbe riconducibile al livello SAE 2 e configurabile, pertanto, quale sistema avanzato di assistenza alla guida che richiede la supervisione attiva e continua del conducente, il quale resta in ogni momento responsabile del controllo del veicolo. Il sistema è oggetto di interlocuzione con l'autorità di omologazione olandese RDW nell'ambito del quadro normativo europeo applicabile.

Sulla base degli elementi acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta effettuando le necessarie valutazioni tecniche in materia di omologazione e sicurezza dei veicoli. In tale ambito, è assicurata particolare attenzione all'esigenza di garantire la piena coerenza tra la qualificazione tecnica del sistema, riconducibile a un sistema di assistenza alla guida supervisionato, e la relativa denominazione commerciale, al fine di evitare possibili equivoci circa la natura non autonoma del sistema stesso e di ribadire il permanere

della responsabilità di guida in capo al conducente.

In questo contesto, il Ministero continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione del *dossier*, anche attraverso il raccordo con le competenti autorità nazionali ed europee, affinché

ogni eventuale iniziativa sul territorio italiano possa svolgersi nel pieno rispetto delle procedure omologative vigenti, delle necessarie verifiche in materia di sicurezza stradale e delle disposizioni poste a tutela degli utenti e della corretta informazione del pubblico.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A. 109

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, in videoconferenza, CISL, UIL, in videoconferenza, e UGL, in videoconferenza, sulla crisi aziendale del gruppo Natuzzi S.p.A. 109

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, in videoconferenza, CISL, UIL, in videoconferenza, e UGL, in videoconferenza, sulla crisi aziendale del gruppo Natuzzi S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 13.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 124 del 2007, della Vicesegretaria generale e Direttrice per gli affari politici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Cecilia Piccioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 124 del 2007, della Vicesegretaria generale e Direttrice per gli affari politici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Cecilia Piccioni.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, della Vicesegretaria generale e Direttrice per gli affari politici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Cecilia Piccioni.

Cecilia PICCIONI, *Vicesegretaria generale e Direttrice per gli affari politici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Cecilia PICCIONI, *Vicesegretaria generale e Direttrice per gli affari politici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato la Vicesegreteria generale, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	112
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno	112

Martedì 12 maggio 2026. – Presidenza del presidente DELRIO. – Interviene il prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, accompagnato dal viceprefetto Raffaella Vano, Capo dell'Ufficio I del Dipartimento.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web-TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno.

Dopo un saluto introduttivo del presidente DELRIO, prende la parola il prefetto RABUANO.

Intervengono, per porre quesiti, l'onorevole SCARPA (PD-IDP), la senatrice PIRRO (M5S), il senatore CROATTI (M5S) e prende la parola il presidente DELRIO (PD-IDP).

Replica il prefetto RABUANO.

Il PRESIDENTE ringrazia il prefetto Rabuano e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	113
Comunicazioni del presidente	113
Esame della proposta di relazione dal titolo « <i>Relazione sul caso KEU in Toscana</i> » (relatori: sen. Manfredi Potenti e on. Marco Simiani) (<i>Esame e approvazione</i>)	113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svolta in data odierna, ha deliberato di avviare un nuovo filone di approfondimento sulla vicenda concernente la morte del capitano Natale De Grazia e il fenomeno delle cosiddette navi a perdere o navi dei veleni, individuando quali relatori la senatrice Lavinia Mennuni per la maggioranza e la senatrice Vincenza Rando per l'opposizione.

Non essendovi interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

Esame della proposta di relazione dal titolo « *Relazione sul caso KEU in Toscana* » (relatori: sen. Manfredi Potenti e on. Marco Simiani).

(Esame e approvazione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di relazione dal titolo « *Relazione sul caso KEU in Toscana* », con relatori il senatore Manfredi Potenti e l'onorevole Marco Simiani.

Avverte inoltre che, essendo previste votazioni, non è consentita la partecipazione in videoconferenza dei colleghi, per cui si

procederà a interrompere i relativi collegamenti da remoto.

Ricorda altresì che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la suddetta proposta di relazione è stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione e che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica era stato fissato alla giornata di venerdì 8 maggio 2026, al fine di consentire il voto finale nella giornata odierna. Entro i termini stabiliti, non sono pervenute proposte di modifica o integrazione al testo già trasmesso, che è stato da ultimo condiviso anche nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltasi.

Avverte pertanto che, non essendovi obiezioni, porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione in oggetto, nella versione già trasmessa.

Chiede se vi siano richieste di svolgimento di dichiarazioni di voto.

Intervengono, in sede di dichiarazione di voto, il deputato Stefano VACCARI (PD-

IDP), nonché la senatrice Simona PETRUCCI (FDI), preannunciando, anche a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole alla proposta di relazione.

Jacopo MORRONE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione il testo della relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato e inserito nei Documenti parlamentari «*Relazioni e documenti di Commissioni parlamentari (bicamerali) di inchiesta*» come Doc. XXIII, n. 21.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	115
Audizione di Carmine Gazzanni, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Audizione, in videoconferenza, di Nicola Alfieri, già direttore della filiale di Viadana della Banca popolare di Puglia e Basilicata (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	116
Comunicazioni del Presidente	116

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Carmine Gazzanni, giornalista.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Carmine Gazzanni, giornalista. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla

partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Carmine GAZZANNI, *giornalista*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*.

Carmine GAZZANNI, *giornalista*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Nicola Alfieri, già direttore della filiale di Viadana della Banca popolare di Puglia e Basilicata.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Nicola Alfieri, già direttore della filiale di Viadana della Banca popolare di Puglia e Basilicata. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'auditò dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Nicola ALFIERI, *già direttore della filiale di Viadana della Banca popolare di Puglia e Basilicata*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*.

Nicola ALFIERI, *già direttore della filiale di Viadana della Banca popolare di Puglia e Basilicata*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 12 maggio 2026. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta riprende alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 25 marzo 2026, aveva stabilito di richiedere, mediante interpello, al signor Maurizio Montigiani il suo assenso alla desecretazione, anche parziale, delle parti segrete dei resoconti stenografici della sua audizione libera del 13 maggio 2025 nonché della sua audizione a testimonianza del 18 novembre 2025. Comunica pertanto che l'ufficio di presidenza, integrato della rappresentanza dei gruppi, dopo aver acquisito in data 23 aprile l'assenso dell'auditò, ha deliberato, nella riunione appena conclusasi, di declassificare da segrete a libere alcune parti dei resoconti stenografici delle audizioni citate.

La Commissione concorda.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	117
Variatione nella composizione della Commissione	117
Sul recente anniversario della scomparsa di Mirella Gregori	117
Comunicazioni del presidente	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	118

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente DE PRIAMO. — Sono presenti, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, la dottoressa Laura Capraro, l'avvocato Alessandro Cardia, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, l'avvocato Francesca Giannosso, il dottor Franco Ionta, l'avvocato Carmen Manfreda, la dottoressa Silvia Nanni, il dottor Tommaso Nelli, il dottor Massimiliano Nicolini, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno, l'avvocato Claudio Santini, il signor Augusto Scacco, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottor Giuseppe Paglia, il Colonnello dell'Arma dei carabinieri Anna Bonifazi, i Capitani dell'Arma dei carabinieri Livia Lombardi e Federico Zomparelli, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico. La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Variatione nella composizione della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che, in data 6 maggio 2026, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Orsini, in sostituzione del deputato Barelli.

A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia il deputato Barelli per il lavoro svolto e dà quindi il benvenuto al deputato Orsini.

Sul recente anniversario della scomparsa di Mirella Gregori.

Il PRESIDENTE ricorda, con profonda partecipazione, il recente anniversario della

scomparsa di Mirella Gregori, avvenuta il 7 maggio 1983, esprimendo la sua personale vicinanza e quella della Commissione ai familiari e, in particolare, alla sorella Maria Antonietta, che in tutti questi anni ha continuato a chiedere verità e giustizia con straordinaria dignità e determinazione. Ribadisce con forza come la Commissione, fin dal proprio insediamento, abbia considerato imprescindibile garantire pari attenzione, pari dignità e pieno spazio investigativo a entrambi i casi di scomparsa oggetto dell'inchiesta, nella consapevolezza che la ricerca della verità e la completa ricostruzione dei fatti rappresentino un dovere istituzionale nei confronti delle famiglie coinvolte e una necessità di chiarezza e giustizia avvertita dall'opinione pubblica dopo oltre quarant'anni di interrogativi ancora aperti.

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi il 5 maggio scorso, è stato conferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, fino al termine della legislatura, l'incarico di consulente a tempo parziale all'avvocata Francesca Giannosso, alla dottoressa Silvia Nanni e al dottor Massimiliano Nicolini.

Preannunciando le proprie dimissioni dall'incarico a seguito della sua elezione a Presidente della 1^a Commissione permanente del Senato, traccia un sintetico bilancio dell'attività svolta, che ha visto la Commissione impegnata in un lavoro intenso, articolato e particolarmente delicato sotto il profilo umano e istituzionale e che ha portato peraltro alla recente approvazione all'unanimità della Relazione « Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse » (Doc. XXIII, n. 19). Svolge quindi alcune considerazioni sull'attività della Commissione, ribadendo

l'impegno nella ricerca della verità sui casi Orlandi e Gregori attraverso un lavoro istruttorio rigoroso e privo di pregiudizi, evidenziando al contempo i numerosi depistaggi e le difficoltà che negli anni hanno ostacolato l'accertamento dei fatti. Esprime infine, un ringraziamento sincero a tutti i Commissari, ai consulenti della Commissione, agli agenti e agli ufficiali di collegamento dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ai finanziari preposti all'Archivio, agli esperti del RACIS e al personale del Senato della Repubblica.

Intervengono il senatore SCURRIA (FdI), l'onorevole MORASSUT (PD-IDP) e le senatrici PIROVANO (LSP-PSd'Az) e CAMPIONE (FdI), formulando un sentito ringraziamento al presidente De Priamo per il lavoro svolto alla guida della Commissione e per le modalità di gestione e organizzazione dell'attività d'inchiesta.

Il PRESIDENTE replica ringraziando i Commissari per le parole espresse, sottolineando come il lavoro svolto sia stato il frutto di un impegno collegiale, caratterizzato da spirito di collaborazione istituzionale, rigore e comune volontà di accertare la verità sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

La seduta termina alle 12.52.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 13.06 alle 13.12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
Audizione di Francesco Tisi, responsabile dell'ufficio legale della SAIPEM, con incarico di consulenza alla Padana S.p.a. all'epoca del disastro e di Vicepresidente di Padana S.p.a. dal 1993 al 2000 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
Sulla pubblicità dei lavori	120
Comunicazioni del presidente	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Francesco Tisi, responsabile dell'ufficio legale della SAIPEM, con incarico di consulenza alla Padana S.p.a. all'epoca del disastro e di Vicepresidente di Padana S.p.a. dal 1993 al 2000.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione

da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora l'auditore dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco TISI, *responsabile dell'ufficio legale della SAIPEM, con incarico di consulenza alla Padana S.p.a. all'epoca del disastro e di Vicepresidente di Padana S.p.a. dal 1993 al 2000*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*.

Francesco TISI, *responsabile dell'ufficio legale della SAIPEM, con incarico di consulenza alla Padana S.p.a. all'epoca del disastro e di Vicepresidente di Padana S.p.a. dal 1993 al 2000*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ringraziando per il contributo, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 maggio una delegazione della Commissione composta anche dai colleghi Amich, Bonafè, Mauri e Tenerini, dagli uffici, da uno degli addetti alla tenuta dell'archivio della guardia di finanza e da 5 consulenti, si è recata a Livorno per svolgere un sopralluogo presso la torre dell'avvisatore marittimo di Livorno e per svolgere le audizioni del signor Alessandro Patrizi, comandante della pilotina di Stato all'epoca del disastro, dell'ingegner Fabrizio Ceccherini, comandante dei vigili del fuoco all'epoca del disastro e di Paolo Ghelardi, funzionario dei vigili del fuoco all'epoca del disastro. Fa presente che i resoconti stenografici delle audizioni sono disponibili alla consultazione presso l'Archivio della Commissione.

Comunica, inoltre, che nella giornata del 4 maggio scorso è arrivata, dal gruppo Neri, della documentazione riguardante i giornali di bordo dei rimorchiatori (a parte quelli dei rimorchiatori Cadetto e Garelli) del 9-11 aprile 1991.

Con riferimento ai rimorchiatori Cadetto e Garelli, è stato inoltre comunicato, nella giornata del 5 maggio, che le unità in

oggetto rientravano nella categoria delle «navi minori marittime» ai sensi del Codice della navigazione, distinguendo infatti il Codice i documenti obbligatori delle navi maggiori da quelli prescritti per le navi minori.

In particolare:

l'art. 169 Cod. Nav. prevede per le navi maggiori l'obbligo del giornale nautico;

per le navi minori e i galleggianti marittimi sono invece prescritti esclusivamente i documenti specificamente indicati dalla normativa di settore.

Pertanto, per le unità da ultimo indicate non sussisteva l'obbligo normativo di tenuta dei «giornali nautici», con conseguente oggettiva impossibilità di produrre copie dei documenti richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza
del presidente Francesco MICHELOTTI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.30 alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	122
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottore Eugenio Serravalle, pediatra, presidente dell'Associazione di studi e informazioni sulla salute	122
Audizione del professore Alberto Zangrillo, direttore dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione generale dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, prorettore per le Attività cliniche dell'Università Vita-Salute San Raffaele	123

Martedì 12 maggio 2026. – Presidenza del vicepresidente CIANCITTO indi del presidente LISEI. – Intervengono il dottore Eugenio Serravalle, pediatra, presidente dell'Associazione di studi e informazioni sulla salute, accompagnato dall'ingegnere Stefano Albertini e dall'avvocato Stefano De Paolis, componenti del consiglio direttivo, e il professore Alberto Zangrillo, direttore dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione generale dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, prorettore per le Attività cliniche dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

La seduta comincia alle 11.29.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente CIANCITTO avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla web-TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo tempo-

raneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottore Eugenio Serravalle, pediatra, presidente dell'Associazione di studi e informazioni sulla salute.

Il presidente CIANCITTO introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Eugenio SERRAVALLE, *pediatra, presidente dell'Associazione di studi e informazioni sulla salute*, e l'ingegnere Stefano ALBERTINI, *componente del consiglio*

direttivo, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola, per formulare domande e svolgere considerazioni, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), la deputata BUONGUERRIERI (FDI), le senatrici FURLAN (IV-C-RE) e ZAMBITO (PD-IDP), e il deputato GIRELLI (PD-IDP).

Risponde alle domande il dottore SERRAVALLE.

Il presidente CIANCITTO ringrazia gli auditi per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 12.59.

Audizione del professore Alberto Zangrillo, direttore dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione generale dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, prorettore

per le Attività cliniche dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo.

Il professore Alberto ZANGRILLO, *direttore dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione generale dell'IRCCS Ospedale San Raffaele*, prorettore per le Attività cliniche dell'Università Vita-Salute San Raffaele, dopo una breve introduzione, si rende disponibile a rispondere alle richieste di delucidazioni da parte dei commissari.

Prendono la parola, per formulare domande e svolgere considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), il deputato CIANCITTO (FDI) e il presidente LISEI (FdI).

Risponde alle domande il professore ZANGRILLO.

Il presidente LISEI ringrazia il professore Zangrillo per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara concluse le procedure informative.

La seduta termina alle 13.58.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Audizione di rappresentanti dell'associazione Valore D (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 12 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Enrica ALIFANO.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Enrica ALIFANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori relativi alle audizioni all'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Valore D.

(Svolgimento e conclusione).

Enrica ALIFANO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'associazione Valore D, rappresentata dalla Presidente Cristiana Scelza, accompagnata dalla dottoressa Paola Trotta, responsabile Corporate Communication & Public Affairs.

Invita quindi le audite a svolgere la loro relazione.

Cristiana SCELZA, *presidente dell'associazione Valore D*, e Paola TROTTA, *responsabile Corporate Communication & Public Affairs dell'associazione Valore D*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Enrica ALIFANO, *presidente*, Elena BONETTI (AZ-PER-RE), in videoconferenza, e Fabio PORTA (PD-IDP), ai quali rispondono Cristiana SCELZA, *presidente dell'associazione Valore D*, e Paola TROTTA, *responsabile Corporate Communication & Public Affairs dell'associazione Valore D*.

Enrica ALIFANO, *presidente*, ringrazia le audite per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'avv. Ranieri Razzante, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 385)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Roberto D'Alimonte, professore di sistema politico italiano presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali « Luiss », di Luciano Violante, presidente dell'Associazione « Futuri probabili », e di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	18
--	----

Audizione informale di Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte costituzionale, in videoconferenza, di Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università di Roma « Sapienza », e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università di Napoli « Federico II », in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	18
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	19
--	----

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Emendamenti C. 2629-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	19
Disposizioni in materia di terapie digitali. Emendamenti testo unificato C. 1208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	19
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Emendamenti C. 632-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	19
Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	40
Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	41
Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	42
ESAME DI SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:	
Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.	
Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.	
Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.	
Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) .	23
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Emendamenti C. 1716-A e abb.	39

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo

<i>(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)</i>	44
SEDE CONSULTIVA:	
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	46
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Emendamenti C. 2629-A e abb. .	47
ERRATA CORRIGE	47
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 123 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	49
Proposta di nomina del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 124 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	50
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	51
ALLEGATO (Parere approvato)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)</i>	54
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	79
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)</i>	71
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 <i>final</i> .	

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	76
---	----

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2890 Governo, approvato dal Senato	100
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Giuseppe Colucci, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (nomina n. 122)	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (<i>omnibus</i> digitale) (COM(2025)837 final), di rappresentanti di: <i>European guild for artificial intelligence regulation</i> (EGAIR); Istituto italiano per la <i>privacy</i> e la valorizzazione dei dati (IIP), in videoconferenza; Anitec-Assinform, in videoconferenza, e <i>Interactive advertising bureau – Italia</i> (IAB Italia), in videoconferenza; Associazione regolazione intelligenza artificiale (AiRiA)	102
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05368 Iaria: Realizzazione del porto a sud di Villa San Giovanni	103
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
--	-----

5-05367 Pastorella: Iniziative per l'approvazione del sistema avanzato di assistenza alla guida di Tesla in Italia	103
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A.	109
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, in videoconferenza, CISL, UIL, in videoconferenza, e UGL, in videoconferenza, sulla crisi aziendale del gruppo Natuzzi S.p.A.	109
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 124 del 2007, della Vicesegretaria generale e Direttrice per gli affari politici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Cecilia Piccioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori	112
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno	112
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	113
Comunicazioni del presidente	113
Esame della proposta di relazione dal titolo « <i>Relazione sul caso KEU in Toscana</i> » (relatori: sen. Manfredi Potenti e on. Marco Simiani) (<i>Esame e approvazione</i>)	113

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	115
Audizione di Carmine Gazzanni, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Audizione, in videoconferenza, di Nicola Alfieri, già direttore della filiale di Viadana della Banca popolare di Puglia e Basilicata (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	116
Comunicazioni del Presidente	116

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Sulla pubblicità dei lavori	117
Variatione nella composizione della Commissione	117
Sul recente anniversario della scomparsa di Mirella Gregori	117
Comunicazioni del presidente	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	118

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
Audizione di Francesco Tisi, responsabile dell'ufficio legale della SAIPEM, con incarico di consulenza alla Padana S.p.a. all'epoca del disastro e di Vicepresidente di Padana S.p.a. dal 1993 al 2000 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
Sulla pubblicità dei lavori	120
Comunicazioni del presidente	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	122
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottore Eugenio Serravalle, pediatra, presidente dell'Associazione di studi e informazioni sulla salute	122
Audizione del professore Alberto Zangrillo, direttore dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione generale dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, prorettore per le Attività cliniche dell'Università Vita-Salute San Raffaele	123

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Audizione di rappresentanti dell'associazione Valore D (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0195841